



MODIFICA DELL'ORDINANZA SULLE RISERVE D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE E NAZIONALE D'UCCELLI ACQUATICI E MIGRATORI (ORUAM; RS 922.32)

Risultati dell'indagine conoscitiva

Rapporto finale
8 maggio 2015

NOTA EDITORIALE

Proposta di citazione

Autore: Ufficio federale dell'ambiente, Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi, 3003 Berna
Titolo: Modifica dell'ordinanza sulle riserve d'importanza nazionale e internazionale d'uccelli
acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32)
Sottotitolo: Risultati dell'indagine conoscitiva
Luogo: Berna
Anno: 2015

INDICE

1	Progetto sottoposto a indagine conoscitiva _____	4
2	Pareri pervenuti _____	5
3	Valutazione generale del progetto _____	6
4	ORUAM – valutazione del progetto in dettaglio _____	9
5	Modifica di un altro atto normativo – valutazione delle modifiche dell'OBAF in dettaglio _____	26
6	Revisione parziale delle riserve d'uccelli acquatici e migratori – valutazione delle modifiche delle zone e delle schede in dettaglio _____	30
	Allegato A Panoramica dei partecipanti all'indagine conoscitiva _____	37
	Allegato B Panoramica delle proposte di ulteriori modifiche delle zone e delle schede _____	38

1 PROGETTO SOTTOPOSTO A INDAGINE CONOSCITIVA

Il 17 luglio 2014 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato un'indagine conoscitiva sul progetto di modifica dell'ordinanza sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM).

La revisione parziale è da ricondurre a una mozione trasmessa dal Parlamento federale nel 2010 «Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l'indennizzo dei danni ai pescatori professionisti» (09.3723 CAPTE-N)¹. La mozione incaricava il Consiglio federale di rivedere, dopo l'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01), anche l'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori al fine di una prevenzione dei danni causati dai cormorani nell'ambito della pesca professionale.

Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva contiene i seguenti elementi essenziali:

- aiuto all'esecuzione in materia di cormorani: elaborazione delle basi legali che consentano di emanare un aiuto all'esecuzione in materia di cormorani secondo la mozione CAPTE-N 09.3723;
- prevenzione dei danni causati dalla selvaggina: precisazione dei presupposti e dell'obbligo di autorizzazione per la regolazione degli effettivi di animali appartenenti a specie cacciabili presenti nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, in particolare in riferimento alla gestione dei cinghiali che rifugiandosi nelle zone protette causano danni crescenti alle colture agricole in prossimità delle riserve d'uccelli acquatici e migratori;
- modifiche auspiccate dai Cantoni: estensioni delle aree protette, delimitazione di ulteriori zone protette centrali e diversi adattamenti delle descrizioni delle riserve, degli scopi di protezione e delle disposizioni particolari relative alle attuali riserve d'uccelli acquatici e migratori. Con l'estensione dei perimetri vengono protetti habitat supplementari. La delimitazione di ulteriori zone protette centrali aumenta la protezione delle parti all'interno delle attuali riserve d'uccelli acquatici e migratori. Le modifiche agli scopi di protezione e alle disposizioni particolari relative alle riserve d'uccelli acquatici e migratori accrescono l'attenzione su queste specie di animali e semplificano l'esecuzione nonché l'attuazione delle disposizioni di protezione.

¹ http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093723 (accesso 16.4.2014)

2 PARERI PERVENUTI

Con lettera del 17 luglio 2014 sono stati invitati a partecipare all'indagine conoscitiva 74 destinatari.

Nella presente analisi sono confluiti complessivamente 47 pareri: di questi, 39 sono pervenuti entro il termine dell'indagine conoscitiva (17 ottobre 2014) e 8 entro il 30 ottobre 2014.

Tabella 2-1: Panoramica del numero di pareri pervenuti

	Numero di pareri
Cantoni	19
Conferenze e associazioni di Cantoni	4
Commissioni extraparlamentari	1
Organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali	10
Organizzazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali	12
Altri	1
Totale	47

I sei interpellati che hanno espressamente rinunciato a presentare un parere (Cantoni AR, BS, NW, UR e ZG e Unione delle città svizzere) non sono inclusi nella panoramica.

Nella categoria «organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali» sono riunite le organizzazioni di protezione della natura, degli uccelli e degli animali. La categoria «organizzazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali» comprende le organizzazioni dell'agricoltura, della pesca e della caccia nonché associazioni e federazioni nell'ambito del kitesurf e dell'aviazione.

L'elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva è riportato nell'allegato A.

3 VALUTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

I seguenti paragrafi riportano una valutazione generale dei pareri espressi dai diversi gruppi consultati, che sono illustrati nella tabella 3-1. I commenti dettagliati e le proposte sui singoli articoli, temi e riserve d'uccelli acquatici e migratori sono riassunti nei capitoli da 4 a 6.

3.1 Cantoni

L'ampia maggioranza dei Cantoni approva fundamentalmente il progetto di revisione: da un lato riconosce l'esigenza di una revisione dell'ORUAM e dall'altro appoggia in linea di massima l'indirizzo del progetto. Quando un Cantone non si esprime su un aspetto del progetto, si presuppone il suo consenso tacito.

3.2 Conferenze e associazioni dei Cantoni

Tutte le conferenze cantonali (CCP, CDC, CDCA, CDPNP e COSAC) sono fundamentalmente d'accordo con la revisione dell'ORUAM. Esistono divergenze di opinione segnatamente sull'articolo 9 capoverso 1 (adeguamenti per la pianificazione, l'autorizzazione e l'esecuzione d'interventi di regolazione sugli effettivi di specie di animali cacciabili secondo la legge federale sulla caccia). La CDC precisa espressamente che la nuova formulazione dell'articolo 9 capoverso 1 del progetto corrisponde a quanto da lei richiesto e che quindi l'appoggia. Anche la delega delle competenze di autorizzazione per gli interventi sugli effettivi è in linea con le sue aspettative e richieste. La CDPNP chiede invece di lasciare immutate le attuali disposizioni dell'articolo 9 capoverso 1 in merito alle autorizzazioni.

3.3 Commissione extraparlamentare

La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) respinge gran parte della revisione dell'ordinanza, perché a suo parere le modifiche proposte indebolirebbero la protezione delle riserve d'uccelli acquatici e migratori. La CFNP chiede di rinunciare alla revisione oppure di limitarla alle previste estensioni dei perimetri.

3.4 Organizzazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali

La Stazione ornitologica svizzera vede nella presente revisione un indebolimento della protezione. Chiede pertanto di limitare la revisione all'estensione dei perimetri delle tre riserve Bolle di Magadino, Kaltbrunner Riet e Alter Rhein-Rheineck.

Otto organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali (ALA, Aqua Viva, Nos Oiseaux, Pro Natura, Stiftung für das Tier im Recht, ASPU/BirdLife Svizzera, Thurgauer Vogelschutz, WWF) avanzano la proposta principale di rinunciare per il momento alla revisione dell'ORUAM e di rinviarla finché potranno essere stabilite nuove zone protette e un'estensione dei perimetri. Se l'UFAM non dovesse accogliere la proposta principale, le suddette organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali avanzano la proposta eventuale di limitare la presente revisione ai due punti per i quali l'UFAM e il Consiglio federale hanno ricevuto un mandato esplicito, ovvero il miglioramento della protezione delle riserve e il riferimento a un aiuto all'esecuzione in materia di cormorani (in virtù della mozione 09.3723, che però a loro avviso può essere tolta di ruolo in quanto già realizzata). Le suddette organizzazioni ritengono che tutti gli altri aspetti, per i quali l'UFAM e il Consiglio federale non hanno un mandato, non debbano essere integrati nella revisione. Sui punti che esulano dalla proposta principale ed eventuale, queste organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali esprimono pareri dettagliati solo a scopo di completezza e come proposte subeventuali. Come ulteriore motivo per la sospensione della presente revisione dell'ORUAM, Aqua Viva adduce anche il fatto che a suo parere è necessario innanzitutto un coordinamento tra la revisione dell'ORUAM e la delimitazione degli spazi riservati alle acque da parte dei Cantoni (art. 41b cpv. 2 e art. 41b cpv. 1 OPAC). Lo spazio riservato alle acque, il fondo dell'alveo e il terreno direttamente confinante con un ruscello, un fiume o un lago, è un elemento importante dell'habitat degli uccelli acquatici e migratori e,

come tale, deve essere possibilmente integrato nella sua totalità nella riserva d'uccelli acquatici e migratori. La revisione dell'ORUAM dovrebbe essere pertanto avviata in concomitanza con la delimitazione degli spazi riservati alle acque. La Protezione Svizzera degli Animali respinge la revisione dell'ordinanza, perché a suo parere indebolisce la protezione delle specie minacciate e viola il diritto degli animali alla protezione nelle aree dove vige il divieto di caccia.

3.5 Organizzazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali

L'Associazione svizzera dei pescatori professionisti e la Federazione svizzera di pesca si sono espresse sulle disposizioni riguardanti i danni causati dai cormorani, dichiarando di non essere d'accordo con il progetto. Chiedono basi migliori per la valutazione dei danni causati dai cormorani, criteri di regolazione più ampi e fondati su un approccio di ecosistema, una distinzione tra danni di natura economica e venatoria e un'impostazione partecipativa nell'elaborazione dell'aiuto all'esecuzione.

CacciaSvizzera approva il progetto.

Anche l'Unione svizzera dei contadini e il Verband Thurgauer Landwirtschaft si sono espressi a favore del progetto. A loro avviso, le attuali riserve d'uccelli acquatici e migratori hanno più che raggiunto il loro obiettivo di protezione iniziale. Secondo loro, la revisione dell'ORUAM è urgente e deve focalizzarsi sull'obiettivo di protezione delle riserve, tenendo presente che non vi è mai stata l'intenzione di costruire delle riserve per i cormorani e i cinghiali.

AeroSuisse, l'Associazione svizzera degli aerodromi (ASA) e l'Aero Club Svizzero si oppongono a ogni estensione dei perimetri delle riserve d'uccelli acquatici e migratori, perché ogni ampliamento aumenta l'attrattiva delle riserve per gli uccelli e di conseguenza il pericolo per il traffico aereo, segnatamente il rischio di un impatto con volatili. AeroSuisse e ASA sono convinte che la protezione degli uccelli acquatici e migratori sia già ampiamente garantita dalle riserve esistenti.

Aqua Nostra Svizzera respinge il progetto. A suo parere, l'attuale proposta di revisione è troppo focalizzata sulla protezione degli animali selvatici e limita inutilmente l'utilizzo delle zone protette.

3.6 Altri partecipanti all'indagine conoscitiva

Un ulteriore parere è pervenuto dal Centre Patronal. Questa organizzazione accoglie favorevolmente il progetto e gli obiettivi previsti.

Fig. 3-1: Panoramica dei pareri pervenuti²

		Engang Stützungnahme																
		Generell	Art. 7 Abs. 3	Art. 3 Einleitungsatz, 1. Satz	Art. 5 Abs. 1 Bst. a, b bis, c, bis und g sowie Abs. 3	Art. 6 Abs. 3	Art. 9 Abs. 1, lit. a, lit. b und Absatz 2	Art. 9a	Art. 10	Art. 11 Abs. 2 und 4	Art. 12 Abs. 1 Bst. a, bis und l	Art. 16 Abs. 4	EAV	Nr. 2 Stein am Rhein (St. Tü)	Nr. 103 Alter Rhein, Rheineck (St)	Nr. 118 Bode & Magathin (T)	Nr. 127 Kottbauer (St) (St)	
KT Kantone																		
KT AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	1			1		3	1	1									
KT AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzel-Ausser Rhoden	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
KT AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzel-Ausser Rhoden																	
KT BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
KT BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt																	
KT BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	1			1		2	1	1		1							
KT FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	1			2		1	1										
KT GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	1	1		2		1	1										
KT GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	1					2							2				
KT GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden																	
KT JU	Chancellerie d'Etat du Canton de Jura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
KT LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
KT NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	1			1		2	2						2				
KT NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden																	
KT OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden																	
KT SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	1	1		2		3	2	2		2				2			
KT SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	1					2	2	2									
KT SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	1	2				2											
KT SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
KT TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	1	2		2		3	2	2									
KT TI	Chancellerie dello Stato dei Cantone Ticino	1			2		4	3	2								1	
KT UR	Standeskanzlei des Kantons Uri																	
KT VS	Chancellerie d'Etat du Canton de Valais	1	1	1	2	1	2	1	1	4	2	1	2					
KT VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	1			2		2	2	2		2							
KT ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug																	
KT ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	1						2	2	4								
Zwischentotal																		
EK Eidgenössische Kommissionen																		
EK ENAK	Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission	1	0		0	0	0											
KVK Konferenzen und Vereinigungen der Kantone																		
KVK JOK	Jagdökonomkonferenz	1					1	1										
KVK JFK	Jagd- und Fischereirevierwallerkonferenz	1			2		3	2	2		2		2					
KVK KENL	Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz	1			2		4	3	2		2		2					
KVK JKKOLAS	Landwirtschaftsdirektorenkonferenz/Konferenz der Landwirtschaftsämter	1					2											
Zwischentotal																		
DV Dachverbände der Städte, Gemeinden und Berggebiete																		
DV		0																
PP Politische Parteien																		
PP		0																
RS Nationale Ressourcenschutzorientierte Organisationen																		
RS	Aqua Viva	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	2	1	1
RS	Niva Obsecur	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	2	1	1
RS	Pro Natura	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	2	1	1
RS	STS Schweizer Tierschutz	1	0				4											
RS	SVS Schweizer Vogelschutz/Erdlife Schweiz	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	2	1	1
RS	Ala Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz	1	0				0	0	0	0	1	1	1	3	4	1	1	1
RS	Schweizerische Vogelwarte	1	4				0	0	0	0	1	1	1	3	4	1	1	1
RS	Stiftung für das Tier im Recht	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	2	1	1
RS	TVS Thurgauer Vogelschutz	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	1	1	1
RS	WWF WWF Schweiz	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	1	1	1
Zwischentotal																		
RN Nationale Ressourcennutzungsorientierte Organisationen																		
RN	ANS AquaNostra	1	0		0		2	2	1						0	0	0	0
RN	Aero Club Schweiz	1			3				4					5	5	5	5	5
RN	AeroSuisse	1	4												5			
RN	Jagdschweiz	1	2		1		2	2										
RN	Kitesurfclub Schweiz (Kitesurssen)	1			4										2	2		
RN	SKA Swiss Kitesailing	1			4										2	2		
RN	SBV Schweizer Bauernverband	1	2				3	2	2	1								
RN	SBFV Schweizerischer Berufsforesterverband	1					2	2										
RN	SRV Schweizerischer Fischerei-Verband	1					2											
RN	Swissgnd	1	2															
RN	Thurgauer Landwirtschaft	1	2				3	2	2	4								
RN	VSF Verband Schweizer Flugplätze	1	0				2				2				0	0	0	0
Zwischentotal																		
W Weitere																		
W	CP Centre Patronale	1	1					2										
Zwischentotal																		
TOTAL																		

² Le osservazioni generali (cioè senza dichiarazioni chiaramente favorevoli o contrarie a un aspetto del progetto) non sono state codificate e non sono quindi rappresentate in questa panoramica generale. Tutte le organizzazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali avanzano la proposta principale di rinunciare per il momento a una revisione dell'ORUAM. I pareri espressi da queste organizzazioni, al di là della loro proposta principale ed eventuale (limitazione a singoli punti), hanno scopo di completezza e sono intesi come proposte subeventuali. Nel grafico queste proposte subeventuali sono contrassegnate da caselle punteggiate.

4 ORUAM – VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN DETTAGLIO

In questo capitolo sono descritti i pareri dettagliati sui singoli articoli dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM). La suddivisione corrisponde alla struttura del progetto.

4.1 Art. 2 cpv. 3 ORUAM

³ L'inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)³ (art. 5 della legge del 18 giugno 2004⁴ sulle pubblicazioni ufficiali).

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall'ORUAM vigente. La sostituzione dell'espressione «Ufficio federale» con «UFAM» non suscita opposizioni.

4.2 Art. 3 frase introduttiva, primo periodo ORUAM

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. (...)

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall'ORUAM vigente. La sostituzione del termine «Dipartimento» con «DATEC» non suscita opposizioni.

4.3 Art. 5 cpv. 1 lett. a, b^{bis}, c, f^{bis} e g nonché cpv. 3 ORUAM

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- a. la caccia è vietata;

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall'ORUAM vigente. Nel nuovo testo dell'ordinanza, le riserve di cui all'articolo 2 capoverso 2 non sono più specificate singolarmente nella lettera a, ma menzionate in forma generale nel capoverso 3. Questa modifica suscita l'opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono che sia mantenuto il testo vigente. La loro motivazione: attualmente sia l'articolo 5 (protezione delle specie) sia l'articolo 6 (protezione dei biotopi) contengono un capoverso 3, secondo il quale sono «fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore» per la protezione delle specie e dei biotopi secondo l'articolo 2 capoverso 2 ORUAM (dettagli sulle schede dell'inventario). Si tratta quindi chiaramente di misure di protezione a favore delle specie e dei loro biotopi. La prevista sostituzione delle «disposizioni per la protezione» con «disposizioni particolari» potrebbe implicare anche misure contro la protezione, come dimostra anche l'espresso riferimento all'articolo 8 (prevenzione dei danni causati dalla selvaggina), all'articolo 9 (regolazione delle specie animali cacciabili) e all'articolo 10 (abbattimenti selettivi). In futuro, tutte le disposizioni generali contenute nei due articoli di protezione, articolo 5 (protezione delle specie) e articolo 6 (protezione dei biotopi), potrebbero lasciare spazio a relativizzazioni e a provvedimenti diametralmente opposti alla protezione, una possibilità che finora era limitata ad alcune disposizioni di protezione delle specie (lett. a, c, f e g) e completamente assente in quelle di protezione dei biotopi. Secondo le suddette organizzazioni, la possibilità di relativizzare tutte le disposizioni di protezione generali contenute nell'ordinanza attraverso delle iscrizioni nelle schede dell'inventario (art. 5 cpv. 1 e cpv. 3 nonché art. 6 cpv. 3) aprirebbe la strada a ogni sorta di deroga. Poiché per la maggior parte delle

³ <http://www.ufam.admin.ch> > Temi > Zone protette > Riserve di uccelli acquatici e migratori

⁴ RS 170.512

zone esistono ordinanze cantonali di protezione, queste deroghe consentite dalla nuova ORUAM sarebbero in molti casi in conflitto con il diritto cantonale, ma prevarrebbero, in quanto diritto federale, sulle disposizioni cantonali ben collaudate. Le modifiche proposte per l'articolo 9 potrebbero creare nuove possibilità di intervento contro gli effettivi di animali nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori. Se indicati nelle schede dell'inventario, tali interventi non richiederebbero più un'autorizzazione delle autorità e sfuggirebbero così al controllo della società civile e dei tribunali. Particolarmente grave è il fatto che un intervento sarebbe giustificato già in caso di danni «eccessivi», il che equivale a un abbassamento della soglia rispetto agli attuali danni «intollerabili». L'attuale prassi giudiziaria non sarebbe più applicabile a simili interventi e ne risulterebbe quindi una situazione di incertezza giuridica e inutili casi giudiziari.

b^{bis}. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate;

Il nuovo capoverso, che vieta il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline, suscita poche opposizioni. Diversi partecipanti chiedono alcuni complementi e modifiche.

I Cantoni AG, BE, NE, SO, TG e la CCP condividono e appoggiano appieno il divieto di foraggiamento e di lecche saline per gli animali selvatici nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori. Secondo il Cantone AG, i foraggiamenti e le lecche saline comportano spesso problemi, come illustrato giustamente nel rapporto esplicativo. Se dovesse rendersi necessario un foraggiamento di addestramento per attirare la selvaggina in un determinato territorio, evitare danni o regolare le popolazioni per esempio dei cinghiali, questi interventi possono essere disciplinati nell'articolo 2 capoverso 2 ORUAM in modo specifico per le singole zone. Il Cantone BE aggiunge che l'introduzione del divieto di foraggiamento nell'ordinanza dota l'organo di vigilanza di uno strumento giuridico necessario alla gestione dei flussi di visitatori.

I Cantoni FR, GE, SH e la CDPNP sono favorevoli in linea di massima al divieto di foraggiamento, ma chiedono alcune aggiunte. Il Cantone FR segnala la situazione specifica dei cinghiali nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori sulla sponda meridionale del lago di Neuchâtel e chiede che l'UFAM autorizzi come in passato la regolazione dei cinghiali nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori di quell'area. Il Cantone GE evidenzia che secondo le esperienze dei guardiacaccia, nel Cantone GE le direttive della Confederazione (100 g di mais al giorno e per punto di foraggiamento) devono essere puntualmente superate sull'arco di diversi giorni per mantenerne l'efficacia. Il Cantone SH chiede di inserire nell'ORUAM la possibilità di derogare al divieto di foraggiamento in funzione delle specificità dell'oggetto. La sua motivazione: nella riserva d'uccelli acquatici e migratori n. 2 Stein am Rhein esistono dei punti di foraggiamento tradizionali per gli uccelli acquatici. Nelle zone urbane di Stein am Rhein ed Hemishofen non è realistico imporre in tempi brevi un divieto di foraggiamento in questi punti. La CDPNP chiede che le deroghe al divieto di foraggiamento secondo l'articolo 2 capoverso 2 e l'articolo 5 capoverso 3 siano finalizzate alla protezione o quantomeno conformi all'obiettivo di protezione.

Secondo il Cantone VS, il divieto di foraggiamento è formulato in modo troppo restrittivo. Per i Cantoni implicherebbe delle misure di sorveglianza sproporzionate, soprattutto per proibire ai privati di nutrire gli uccelli lungo i moli e negli spazi portuali situati nel perimetro delle riserve ORUAM. Il Cantone VS chiede di precisare la nozione di foraggiamento (lett. b^{bis}), introducendo eventualmente una definizione nel testo dell'ordinanza. Il divieto dovrebbe concentrarsi sul foraggiamento (massiccio) o destinato ad attirare la selvaggina in un determinato luogo allo scopo di cacciarlo o fotografarlo. Secondo il Cantone VS, l'apporto di pane secco da parte di privati spesso accompagnati da bambini è una sensibilizzazione del pubblico nei confronti della fauna.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali ASPU/BirdLife Svizzera, Pro Natura, Nos Oiseaux, Aqua Viva e Stiftung für das Tier im Recht appoggiano espressamente il divieto di foraggiamento ai sensi di una proposta subeventuale.

c. i cani devono essere condotti al guinzaglio;

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall'ORUAM vigente. Nel nuovo testo dell'ordinanza, le riserve di cui all'articolo 2 capoverso 2 non sono più specificate singolarmente nella lettera c, ma menzionate in forma generale nel capoverso 3. Questa modifica suscita l'opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere invariato il testo vigente. Le loro argomentazioni sono illustrate nei commenti all'articolo 5 capoverso 1 lettera a.

f^{bis}. la pratica dell'aeromodellismo è vietata;

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall'ORUAM vigente. In seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs) il 1° settembre 2014, la disposizione relativa all'aeromodellismo viene indicata in un capoverso separato. Inoltre le riserve di cui all'articolo 2 capoverso 2 sono menzionate in forma generale nel capoverso 3. Questa modifica suscita l'opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali. Diversi partecipanti chiedono alcuni complementi e modifiche.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere invariato il testo vigente. Le loro argomentazioni sono illustrate nei commenti all'articolo 5 capoverso 1 lettera a. Esse segnalano inoltre che sia la lettera f che la lettera f^{bis} sono state modificate in occasione della revisione dell'ordinanza del 14 maggio 2014 sugli atterraggi esterni⁵ entrata in vigore il 1° settembre 2014.

Per il Cantone AG e la CCP è positivo che zone sensibili come le riserve d'uccelli acquatici e migratori siano protette dai disturbi causati dall'aeromodellismo. La CCP fa notare che questo aspetto è considerato anche nella raccomandazione elaborata dalla CCP, dalla Stazione ornitologica svizzera, dalla Federazione Svizzera di Aeromodellismo e da ASPU/BirdLife Svizzera e relativa alla valutazione di siti per nuovi aerodromi dal punto di vista della protezione della natura e degli uccelli. Si raccomanda una distanza di 500 metri tra lo spazio aereo e le riserve d'uccelli acquatici e migratori o le bandite federali di caccia.

I Cantoni VS, NE, VD e TI propongono delle aggiunte alla lettera f^{bis}: il Cantone VS propone di completare il testo con la frase seguente: «la pratica dell'aeromodellismo e l'impiego di droni sono vietate»⁶. Motivazione: il Cantone VS constata una forte diffusione dell'uso di droni per fotografare e filmare gli animali, con i disturbi che ciò comporta. Il Cantone VS ritiene quindi opportuno precisare questo elemento perché il concetto di aeromodellismo di solito include solo modelli di aerei ed elicotteri, ma non i droni. I Cantoni NE e VD propongono di completare la lettera f^{bis} specificando che sono ammesse delle deroghe a scopo di ricerca; secondo il Cantone VD queste deroghe a scopo di ricerca dovrebbero essere estese anche all'impiego dei droni. Il Cantone TI chiede che questo capoverso sia precisato, indicando che non debba essere vietata solo la pratica dell'aeromodellismo all'interno della riserva, ma anche il sorvolo della riserva d'uccelli acquatici e migratori con tali apparecchi.

Aqua Nostra propone di stralciare la lettera f^{bis}. Secondo Aqua Nostra il divieto generale della lettera b è sufficiente come disposizione nazionale. A suo parere, i Cantoni devono essere lasciati liberi di emanare norme più dettagliate sui divieti e l'organizzazione di maggiori controlli (se necessari).

⁵ RS 748.132.3 OAEs

⁶ Il nuovo testo è sottolineato.

g. la pratica del kitesurf o l'impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati;

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall'ORUAM vigente. Nel nuovo testo dell'ordinanza, le riserve di cui all'articolo 2 capoverso 2 non sono più specificate singolarmente nella lettera g, ma menzionate in forma generale nel capoverso 3. Questa modifica incontra l'opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali. Diversi partecipanti chiedono alcuni complementi e modifiche.

Il Cantone SZ segnala che, in seguito alla nuova regolamentazione del kitesurf nell'ordinanza sulla navigazione interna, è possibile che gli uccelli acquatici presenti sulle acque svizzere siano esposti a crescenti disturbi. Il Cantone SZ propone pertanto che si analizzino gli attuali perimetri delle riserve d'uccelli acquatici e migratori per accertare che siano ancora sufficienti ai fini della protezione. Là dove è consentita la pratica del kitesurf, bisognerebbe verificare l'opportunità di eventuali modifiche del perimetro o la creazione di ulteriori riserve d'uccelli acquatici e migratori.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere invariato il testo vigente. Le loro argomentazioni sono illustrate nei commenti all'articolo 5 capoverso 1 lettera a.

La Swiss Kitesailing Association e il Kitesurfclub Svizzera propongono la seguente modifica: «~~la pratica del kitesurf o l'impiego di attrezzature analoghe come pure~~ la pratica del modellismo navale ~~sono~~ è vietata.» La loro motivazione: poiché per l'avifauna il kitesurf non rappresenta una minaccia maggiore di quella delle altre imbarcazioni circolanti sui laghi, il divieto di praticare kitesurf nelle zone III non è giustificata. Come esempio negativo viene adottata la zona protetta n. 108 (Kanderdelta) alle porte della città di Thun, dove possono circolare tutti i battelli ad eccezione del kitesurf. Secondo le due organizzazioni, questa disparità di trattamento dovrebbe essere eliminata dopo la revisione dell'ordinanza sulla navigazione interna. Esse ricordano infatti che il divieto di praticare kitesurf, in vigore in tutta la Svizzera dal 2001, viene revocato a partire dal 15 febbraio 2016 nell'ambito della revisione dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Di conseguenza i Cantoni interessati devono implementare l'equiparazione del kitesurf nelle loro ordinanze cantonali sulla navigazione. I proponenti ritengono che anche l'ORUAM debba assicurare l'equiparazione del kitesurf con gli altri mezzi di navigazione. La pratica del kitesurf, alla pari del resto della navigazione, sarebbe così consentita sull'intero territorio nazionale nelle zone III di tutte le zone protette.

Aqua Nostra propone di stralciare la lettera g. A suo parere, il divieto generale della lettera b è sufficiente come disposizione nazionale.

³ Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8-10 e 12.

Il complemento di questo capoverso, che rende possibili anche i provvedimenti di cui agli articoli 8-10 e 12, è molto controverso.

Il Cantone VS accoglie con favore la nuova formulazione, perché è più chiara e soprattutto perché rimanda agli articoli rilevanti 8-10 e 12.

La CFNP e le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere la precedente formulazione dell'articolo 5 capoverso 3 e dell'articolo 6 capoverso 3. A loro avviso, la modifica proposta consentirebbe un indebolimento di tutte le disposizioni di protezione generale delle specie e dei biotopi, il che è in contrasto con lo scopo dell'ORUAM. Esse fanno notare che nella versione vigente, nei rispettivi capoversi 3, sono fatte salve «le disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore di cui all'articolo 2 capoverso 2» e «le disposizioni più severe o di

altro tenore per la protezione dei biotopi» nelle singole schede dell'inventario (art. 2 cpv. 2). Il nuovo testo parla solo di «disposizioni particolari», che secondo gli articoli 8 e 9 possono prevedere anche provvedimenti per prevenire i danni causati dagli animali selvatici e per regolare le specie animali cacciabili. Secondo le suddette organizzazioni, una tale apertura fa sì che le disposizioni di protezione stabilite nell'ordinanza possono essere annullate dalle disposizioni in vigore per le singole zone. Ciò sarebbe contrario allo scopo dell'ORUAM e ostacolerebbe un'applicazione uniforme dell'ordinanza. Una volta indicati nelle schede degli oggetti, i provvedimenti non dovrebbero essere più giustificati e verificati nei singoli casi e potrebbero essere cancellati solo con una revisione dell'ordinanza. Anche questo aspetto provocherebbe un indebolimento della protezione e deve pertanto essere respinto.

Aqua Nostra Svizzera propone di non menzionare le riserve in un superfluo capoverso 3, ma di indicarle in apertura del capoverso 1: «Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8-10 e 12...».

Altre proposte sull'art. 5

La CDPNP propone di specificare, almeno nel commento finale, cosa s'intende per «fatti salvi determinati atterraggi esterni per scopi di lavoro» (art. 5 cpv. 1 lett. f). La sua motivazione: secondo il commento alla revisione dell'ORUAM, con l'entrata in vigore dell'ordinanza sugli atterraggi esterni, il 1° settembre 2014, la lettera f viene riformulata. Nel progetto di revisione parziale dell'ORUAM non si trova però una tale dicitura. La CDPNP prende comunque atto del fatto che il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti restano fundamentalmente vietati, sia nell'ORUAM sia nell'OBAF.

4.4 Art. 6 cpv. 3 ORUAM

³ Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 1966⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio.

Il nuovo concetto «disposizioni particolari» suscita l'opposizione della CFNP e delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali.

La CFNP e le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 6 capoverso 3. L'ORUAM offre la possibilità, per ogni oggetto dell'inventario, di introdurre disposizioni specifiche che derogano alle disposizioni generali. Ciò può essere opportuno in singoli casi, laddove occorre tener conto delle condizioni specifiche vigenti in una riserva d'uccelli acquatici e migratori. Tali disposizioni non devono tuttavia indebolire la protezione. Finora, secondo la CFNP e le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali, questo principio era rispettato: l'articolo 5 capoverso 3 e l'articolo 6 capoverso 3 menzionano infatti chiaramente la «protezione delle specie» e la «protezione dei biotopi». Il tenore del nuovo testo «Sono fatte salve le disposizioni particolari» è più generale e inaccettabile perché indebolisce il livello di protezione. Inoltre viene introdotta esplicitamente la possibilità di stabilire dei provvedimenti di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina già nei singoli oggetti dell'inventario. Ciò spiana il terreno a una giungla di norme che non corrisponde allo scopo dell'ordinanza e che ne ostacola l'applicazione uniforme. Se i provvedimenti vengono definiti già nelle schede dell'oggetto, la loro legittimità non deve più essere giustificata e verificata nel caso specifico. Queste misure potrebbero essere cancellate solo con una revisione dell'ordinanza stessa. Anche questo fattore indebolisce la protezione e deve quindi essere respinto. Per un'ordinanza sulle aree protette è perfettamente sufficiente il testo attuale, in cui sono fatte salve disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi. Secondo le suddette organizzazioni non è né necessario né opportuno esporre le disposizioni sulla salvaguardia dei biotopi a relativizzazioni di ogni sorta e in particolare a

⁷ RS 451

indebolimenti. A questo proposito si rimanda anche alla proposta e alla relativa motivazione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali riguardo all'articolo 5 capoverso 1 lettera a.

4.5 Art. 9 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e cpv. 2 ORUAM

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati, e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.

Le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 1 sono molto controverse. Sono state avanzate richieste di modifica, stralcio e complemento.

Cantoni e conferenze cantonali

I Cantoni SG, SO, TG e la CCP accolgono favorevolmente il fatto che, oltre alla prevenzione di danni eccessivi, anche la protezione dei biotopi e delle specie sia ora addotta come motivo per adottare provvedimenti di regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori. Accanto agli ungulati e alle cornacchie, queste misure potrebbero riguardare anche i cormorani, che possono avere un influsso negativo su specie ittiche rare come temoli e nasi nella zona d'influenza di una riserva d'uccelli acquatici e migratori. La CDC sottolinea espressamente che appoggia e rivendica una nuova formulazione dell'articolo 9 capoverso 1 come contenuta nel progetto. Essa corrisponde a una richiesta di lunga data della CDC. Le sembra quindi giusto che, secondo la nuova proposta, i provvedimenti non debbano più essere «previamente autorizzati dall'Ufficio federale».

Il Cantone VS accoglie favorevolmente la sostituzione dell'espressione «danni intollerabili» con «eccessivi danni» analogamente alla terminologia della legge sulla caccia.

Il Cantone VD approva fondamentalmente il progetto di revisione, ma chiede che le riserve d'uccelli acquatici e migratori rimangano zone tranquille dove gli uccelli acquatici e migratori non siano costantemente disturbati da interventi regolatori, tanto più che anche ai visitatori delle riserve viene chiesto di rinunciare all'utilizzo. Il Consiglio di Stato segnala che la regolazione delle specie cacciabili come il cinghiale, praticata già da anni soprattutto nelle riserve sulla sponda meridionale, è accettabile e accettata, mentre la possibilità di sparare ad altre specie, come quelle menzionate nel rapporto esplicativo, suscita grande inquietudine tra gli ambienti di protezione della natura e i gestori delle riserve.

Il Cantone VD chiede che siano garantiti i due punti seguenti:

- a) le deroghe alle disposizioni particolari menzionate nel rapporto esplicativo devono restare possibili per regolare gli effettivi di cinghiali sulla sponda meridionale, se ne dipende il successo di questo provvedimento (foraggiamento con oltre 100 g per postazione e al giorno nel periodo della posta, compresi i giorni senza caccia) e se gli scopi della protezione rimangono garantiti;
- b) la Confederazione, in stretta collaborazione con i Cantoni e le ONG ambientali, elabora un elenco delle specie non protette, che possono essere oggetto di abbattimenti di regolazione all'interno delle riserve ORUAM.

I Cantoni AG, NE, SG, TG, VS e la CCP segnalano che, in alcune riserve ORUAM, non solo le specie cacciabili, ma anche alcune specie protette possono causare dei problemi a livello di protezione delle

specie (p. es. gabbiano mediterraneo) o danni (p. es. castoro). Propongono pertanto di estendere l'articolo alle specie protette in base all'articolo 7 capoverso 2 LCP e all'articolo 4 OCP. In caso di misure contro le specie protette, dovrebbe essere tuttavia obbligatorio il coinvolgimento dei servizi cantonali di protezione dell'ambiente.

I Cantoni AG e TI nonché la CDPNP chiedono di lasciare la frase «Questi provvedimenti devono essere previamente autorizzati dall'Ufficio federale». Lo stralcio violerebbe il principio di una valutazione uniforme di tutte le zone ORUAM, tanto più che le riserve d'uccelli acquatici e migratori sono una rete nazionale o parte di una rete internazionale di importanti biotopi.

Commissione extraparlamentare

La CFNP respinge la nuova proposta di articolo 9 (abbassamento della soglia di danno da «intollerabile» a «eccessivo» e delega della competenza di autorizzazione). Ricorda che già in occasione dell'ultima revisione dell'ORUAM questo articolo è stato esteso, autorizzando i provvedimenti contro i danni causati dalla selvaggina non solo nei confronti dei mammiferi cacciabili, ma anche di tutte le specie animali cacciabili, quindi anche gli uccelli acquatici cacciabili. In particolare la CFNP segnala che, di fronte alle forti pressioni, spesso non scientificamente motivate, di determinati portatori di interesse, occorre mantenere l'obbligo di autorizzazione da parte della Confederazione, perché solo quest'ultima è in grado di assicurare una verifica competente secondo criteri uniformi.

Organizzazioni e associazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di non modificare il testo attuale. La loro motivazione: il fatto che anche nelle riserve ORUAM sia possibile ricorrere in casi motivati all'abbattimento di animali selvatici che provocano conflitti con l'agricoltura è comprensibile ed era previsto già nella prima stesura dell'ordinanza. Allora l'accento era posto sui cinghiali: non a caso gli interventi nelle riserve ornitologiche erano limitati ai mammiferi cacciabili. In occasione della revisione del 2009 l'articolo fu esteso a tutti gli animali cacciabili, le misure di regolazione erano però limitate a danni intollerabili ed erano possibili solo previa autorizzazione dell'UFAM. Con la nuova versione questa competenza viene delegata in gran parte ai Cantoni e, attraverso opportune disposizioni nelle schede dell'inventario, vale addirittura per le riserve d'importanza internazionale.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali segnalano inoltre che, secondo la nuova proposta, i Cantoni non sarebbero tenuti a dimostrare che la regolazione è necessaria in base all'entità del danno, se sarebbero possibili interventi meno incisivi e se le misure sono compatibili con gli obiettivi di protezione. I Cantoni potrebbero infatti limitarsi a verificare le premesse in base a un elenco di criteri. Se le misure vengono stabilite già nelle schede dell'inventario, come previsto nell'attuale revisione per la riserva di Stein am Rhein, non sarebbe più necessaria neanche una tale verifica. Le modifiche proposte riducono quindi sensibilmente gli ostacoli ai provvedimenti di regolazione. La delega ai Cantoni non è opportuna anche perché spesso le riserve ORUAM non sono un'unità ecologica e si estendono su vari Cantoni. L'obbligo di autorizzazione della Confederazione assicura che le misure siano considerate in un'ottica intercantonale.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali motivano il loro rifiuto anche con il fatto che il declassamento da «danni intollerabili» a «eccessivi danni» annullerebbe la prassi giudiziaria attualmente in uso per tali interventi e provocherebbe incertezza giuridica e inutili casi legali. Le suddette organizzazioni ricordano che finora si è volutamente rinunciato a introdurre nell'ORUAM i punti previsti dalla legge sulla caccia per le bandite («... se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o ...»). Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali sostengono che a 23 anni dall'entrata in vigore dell'ORUAM questi aspetti non debbano trovare spazio nell'ORUAM per i seguenti motivi: mentre l'ORUAM finora parlava solo di «prevenzione di danni intollerabili» si vuole ora riprendere indiscriminatamente, anche per le riserve d'uccelli acquatici e migratori, tutte le possibili condizioni d'intervento citate nell'articolo 11 capoverso 5 LCP per le riserve d'uccelli acquatici e migratori e per le bandite di caccia. Finora il Consiglio federale vi aveva rinunciato volutamente, perché la maggior parte

dei punti riguarda solo le bandite di caccia: le possibilità d'intervento descritte con il titolo «protezione del biotopo» e «conservazione della diversità della specie » servono per esempio da base per la caccia agli stambecchi nelle bandite di caccia, e anche «la cura della selvaggina» si riferisce unicamente alle bandite di caccia. Il rapporto esplicativo non spiega perché, dopo 23 anni di applicazione dell'ORUAM, sia ora improvvisamente necessario applicare alle riserve d'uccelli acquatici e migratori gli stessi requisiti d'intervento concepiti per le bandite di caccia: se le disposizioni facessero davvero «in particolar modo riferimento all'abbattimento degli ungulati selvatici appartenenti a specie cacciabili, specificatamente i cinghiali», come si legge nel rapporto esplicativo, le nuove condizioni d'intervento non sarebbero affatto necessarie perché nel caso dei cinghiali si tratterebbe di normali danni intollerabili alle colture agricole. Questi danni sono già sufficientemente coperti dalle attuali norme di legge. Con i nuovi motivi d'intervento si registrerebbero innumerevoli richieste di provvedimenti, motivati vagamente con la «protezione del biotopo» e la «conservazione della diversità delle specie»; lo scopo delle riserve d'uccelli acquatici e migratori, che coprono circa lo 0,5 per cento del territorio nazionale, è invece essenzialmente di proteggere gli uccelli acquatici e migratori, mentre gli altri interessi possono essere difesi sul restante 99,5 per cento della superficie.

Organizzazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali

L'Associazione svizzera dei pescatori professionisti approva la sostituzione dell'espressione «danni intollerabili» con quella già utilizzata nella legge sulla caccia, cioè «eccessivi danni». La SBFV spera che ciò possa facilitare l'interpretazione nelle controversie giudiziarie.

Secondo CacciaSvizzera bisognerebbe eventualmente considerare se non sia opportuno applicare i provvedimenti regolatori anche agli animali selvatici protetti che provocano danni. Poiché i Cantoni, a seconda della situazione, fanno ricorso anche ai cacciatori nell'applicazione delle relative misure, sarebbe auspicabile una precisazione dei presupposti e dell'obbligo di autorizzazione per la regolazione degli animali cacciabili. Ciò vale anche per il coordinamento tra i Cantoni nelle aree in cui una riserva d'uccelli acquatici e migratori si estende su diversi Cantoni.

Aqua Nostra propone espressamente di estendere la regolazione alle specie protette e di modificare la formulazione come segue: «Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili e protette, ...».

^{1bis} Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri:

- a. l'entità degli effettivi di specie animali da sottoporre a regolazione all'interno e all'esterno della zona protetta;
- b. la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno;
- c. la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi che vivono all'interno della zona protetta;
- d. la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno;
- e. i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.

I criteri enunciati all'articolo 9 capoverso 1^{bis} che devono essere verificati affinché siano soddisfatte le condizioni per le misure di regolazione, sono molto controversi. In particolare vengono richieste modifiche, stralci e aggiunte.

I Cantoni SG e TG nonché la CCP sono fondamentalmente favorevoli alla definizione di criteri come presupposto per la regolazione. A loro avviso, la protezione delle riserve d'uccelli acquatici e migratori non deve essere allentata e la necessità dell'intervento deve essere motivata. Ritengono però che i criteri devono essere formulati in modo da consentire una verifica con un onere ragionevole. Non è

così per i criteri delle lettere a e c. Per i cinghiali, ad esempio, è praticamente impossibile delimitare gli effettivi all'interno e all'esterno della riserva, perché questi animali si muovono in vasti territori e sfruttano aree all'interno e all'esterno delle riserve. Inoltre, secondo i suddetti Cantoni e la CCP, non è chiaro quali dimensioni implichi il concetto di «esterno». Infine è praticamente impossibile ricondurre un danno in modo inequivocabile a un effettivo localizzabile (lett. c). I Cantoni SG e TG nonché la CCP propongono pertanto di adottare come base per gli interventi gli stessi criteri dell'articolo 4 capoverso 1 OCP.

La CDPNP chiede una formulazione diversa per la lettera e. L'obiettivo non è evitare possibili effetti indesiderati, bensì assicurarsi che l'intervento non abbia effetti oppure abbia complessivamente degli effetti positivi sulla zona protetta (orientamento all'obiettivo di protezione).

Il Cantone VS propone alcune modifiche per le lettere a e d:

- articolo 9 capoverso 1^{bis} lettera a: l'entità degli effettivi di specie animali da sottoporre a regolazione all'interno della zona protetta e all'esterno in un perimetro limitrofo⁸. Motivazione: questa modifica consentirebbe di evitare di prendere in considerazione gli effettivi troppo lontani dalla zona protetta per poter incidere sulla minaccia o il danno constatato;
- articolo 9 capoverso 1^{bis} lettera d: la possibilità di adottare misure ~~più protettive~~ diverse dalla regolazione per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno. Motivazione: questa formula è più neutrale ed evita di considerare la regolazione come un'azione estrema dai connotati negativi.

Il Cantone BE, la CDCA e la COSAC chiedono di rinunciare all'elencazione dei criteri. Pur ammettendo che i criteri per gli interventi sugli effettivi aumentano la trasparenza del processo decisionale e quindi promuovono una procedura uniforme in tutte le zone protette e un approccio uniforme in tutti i Cantoni, i suddetti partecipanti all'indagine conoscitiva ritengono che tali criteri comportano un onere più elevato a livello di esecuzione. A loro avviso sarebbe difficile accertare in particolare i possibili effetti indesiderati dell'intervento citati alla lettera e.

Gran parte delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali ritiene che l'elenco dei requisiti per la regolazione degli animali cacciabili sia interessante, ma non necessario alla luce delle proposte da loro avanzate sul capoverso 1 e il nuovo capoverso 1^{ter}. In via eventuale, occorrerebbe chiarire, come primo criterio, se sussistono dei danni intollerabili. In secondo luogo, nella lettera e bisognerebbe prevedere l'obbligo di dimostrare che gli obiettivi di protezione non sono compromessi. La Stazione ornitologica di Sempach respinge i criteri formulati e rimanda alle sue proposte e motivazioni a proposito dell'articolo 9 capoverso 1.

L'Associazione svizzera dei pescatori professionisti propone diverse modifiche del testo:

- articolo 9 capoverso 1^{bis} lettera c: la riconducibilità del pericolo o del danno economico agli effettivi ~~che vivono da regolare~~ all'interno della zona protetta;
- articolo 9 capoverso 1^{bis} lettera e: i possibili effetti collaterali indesiderati dell'intervento ~~su~~ nella zona protetta nonché lo status di protezione e le priorità di promozione delle specie interessate dagli effetti collaterali;
- articolo 9 capoverso 1^{bis} nuova lettera f: gli effetti indesiderati della specie interessata dalla regolazione degli effettivi sull'ecosistema, segnatamente sulla concorrenza tra le specie e l'entità dei flussi delle biomasse.

L'Unione svizzera dei contadini e il Verband Thurgauer Landwirtschaft si sono espressi sulle lettere d ed e. A loro avviso, la regolazione delle specie che causano danni (che siano specie cacciabili o meno),

⁸ Il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.

in particolare dei mammiferi, dovrebbe essere svolta anche nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori. A questo scopo sono accettabili anche dei disturbi temporanei delle riserve.

Secondo l'Associazione svizzera degli aerodromi, questo articolo 9 capoverso 1^{bis} non è abbastanza incisivo. Nella regolazione degli effettivi di specie cacciabili all'interno delle riserve d'uccelli acquatici e migratori non si dovrebbe tenere conto solo dei criteri indicati nel capoverso 1, ma bisognerebbe considerare anche la sicurezza del traffico aereo. Nel capoverso 1^{bis} lettere b e c, i presupposti di cui al capoverso 1 dovrebbero essere verificati anche alla luce del rischio di un impatto dei volatili, preferibilmente consultando gli organi specializzati e gli esperti, per esempio quelli dello Swiss Wildlife Hazard Committee (SWHC), degli esercenti e delle organizzazioni degli aerodromi.

^{1ter} Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già consentiti secondo l'articolo 2 capoverso 2, allora essi:

- a. per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori devono essere previamente autorizzati da parte dell'UFAM;
- b. per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori devono essere previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.

La nuova disposizione sulla prassi di autorizzazione degli interventi di regolazione degli effettivi è molto controversa. In particolare vengono richieste modifiche e aggiunte.

Cantoni e conferenze cantonali

I Cantoni BE, FR e SO, la CDC, CDCA e COSAC appoggiano la nuova disposizione sulla prassi di autorizzazione degli interventi di regolazione. A loro parere, la delega della competenza di autorizzazione rafforza il senso di responsabilità, aumenta il margine di manovra nella pianificazione degli interventi e rende più flessibile la gestione pratica, tutti fattori che possono rivelarsi necessari soprattutto per gli interventi sugli effettivi dei cinghiali. La CDC sottolinea che la delega della competenza di autorizzazione corrisponde in gran parte alle opinioni e alle richieste della CDC.

I Cantoni AG e TI nonché la CDPNP chiedono di lasciare all'UFAM la competenza in materia di interventi di regolazione nelle riserve d'importanza nazionale e internazionale di uccelli acquatici e migratori. Motivazione della CDPNP: i principi generali descritti nel rapporto esplicativo, che devono essere rispettati nella prassi di autorizzazione e vengono verificati dall'UFAM attraverso una consultazione, sono troppo vaghi («quando possibile», «per quanto possibile», «solo in via eccezionale») e non consentirebbero pertanto un'applicazione uniforme nei Cantoni. Inoltre la CDPNP rileva che le riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori rappresentano una rete di habitat e richiedono pertanto un approccio uniforme, soprattutto quando sono in gioco gli interventi di regolazione degli effettivi. Il Cantone TI aggiunge che il coordinamento intercantonale dei provvedimenti è fondamentale per questo tipo di riserve, strettamente legate una con l'altra proprio perché relative a un gruppo faunistico molto mobile, soggetto a spostamenti di lungo raggio in tempi molto ristretti.

Il Cantone FR fa notare che finora, nei canneti lungo la sponda meridionale del lago di Neuchâtel, la regolazione degli effettivi di cinghiali è stata autorizzata dall'UFAM e, in coordinamento con i sorveglianti della riserva, è stata svolta dalle torri di appostamento situate lungo i margini del bosco. Il Cantone FR parte dal presupposto che questa forma di regolazione sarà possibile anche dopo la revisione dell'ORUAM perché finora, anche in collaborazione con i sorveglianti della riserva, non si sono trovate alternative efficaci.

Commissione extraparlamentare

La CFNP respinge la nuova regolamentazione sulla competenza di autorizzazione. La sua proposta e la relativa motivazione sono riportate nei commenti all'articolo 9 capoverso 1.

Organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali (Aqua Viva, Nos Oiseaux, Pro Natura, Stazione ornitologica svizzera, Stiftung für das Tier im Recht, PSA, ASPU/BirdLife Svizzera, Thurgauer Vogelschutz, WWF) respingono categoricamente la nuova regolamentazione della competenza di autorizzazione. A loro avviso, la delega della competenza di autorizzazione rappresenta un passo decisivo verso un aumento degli interventi nelle zone protette, perché lascia ai singoli Cantoni la libertà di intervenire nelle riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori. Il fatto che l'influsso della Confederazione sui Cantoni sia ridotto a una mera consultazione non garantisce un coordinamento su scala nazionale. Inoltre le organizzazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali dubitano che i principi enunciati possano favorire il coordinamento nazionale. La Stazione ornitologica svizzera rimanda alla sua motivazione sull'articolo 9 capoverso 1.

Organizzazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali

L'Unione svizzera dei contadini, il Verband Thurgauer Landwirtschaft e Aqua Nostra approvano appieno la delega della competenza di autorizzazione ai Cantoni per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori. L'USC e il Verband Thurgauer Landwirtschaft chiedono di cancellare l'obbligo di indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.

² Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e forestali.

In questo capoverso l'espressione «siffatti provvedimenti» è sostituita da «tali provvedimenti». Questa modifica suscita l'opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali (Aqua Viva, Nos Oiseaux, Pro Natura, Stiftung für das Tier im Recht, ASPU/BirdLife Svizzera, Thurgauer Vogelschutz, WWF) fanno notare che la modifica di questo capoverso è sottile e a prima vista non sembra per nulla «sensazionale». In realtà rispecchia però la tendenza a presentare le regolazioni nelle zone protette come un fatto normale. Assieme alle modifiche previste negli altri articoli, la modifica avrebbe un forte impatto negativo sulla protezione degli uccelli acquatici e migratori. Queste organizzazioni chiedono pertanto di lasciare invariato l'attuale testo dell'ordinanza.

4.6 Art. 9a ORUAM Prevenzione dei danni causati dai cormorani

Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell'ambito della pesca professionale, l'UFAM, con la collaborazione dei Cantoni, pubblica un aiuto all'esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle colonie nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori nonché per il coordinamento intercantonale.

Il nuovo articolo 9a, che sancisce esplicitamente nell'ORUAM l'elaborazione di un aiuto all'esecuzione in materia di gestione dei cormorani ai sensi della mozione 09.3723 CAPTE-N e definisce le linee guida per il suo contenuto, è molto controverso.

Cantoni e conferenze cantonali: tutti i Cantoni e le conferenze cantonali CDC e CCP approvano la prevista elaborazione di un aiuto all'esecuzione in materia di gestione dei cormorani con la collaborazione dei Cantoni. La CDC ritiene necessario che la Confederazione e i Cantoni elaborino congiuntamente un aiuto all'esecuzione in materia di gestione dei cormorani in casi problematici. Stabilendo delle regole del gioco per i casi problematici è possibile operare in modo flessibile ed

efficace, nonché promuovere la necessaria trasparenza e fiducia. Il Cantone AG sottolinea l'importanza di un ampio dibattito e, successivamente, di un'impostazione uniforme a livello svizzero nell'applicazione dei provvedimenti. Il Cantone BE rileva che l'aiuto all'esecuzione in materia di gestione dei cormorani diventerà uno strumento importante per armonizzare la stima dei danni a livello nazionale e consentire il coordinamento intercantonale di eventuali misure che si renderanno necessarie negli spazi riservati alle acque. L'aiuto all'esecuzione dovrà tener conto in modo equilibrato dell'utilizzo della popolazione ittica e della protezione degli uccelli. A questo scopo, i Cantoni ZH, NE e VD chiedono che le organizzazioni di protezione della natura siano coinvolte nell'elaborazione dell'aiuto all'esecuzione. I Cantoni ZH e VD propongono che sia coinvolta anche la CDPNP. Il Cantone VD vorrebbe che all'elaborazione partecipino anche i pescatori e i responsabili della zona situata sulla sponda meridionale del lago di Neuchâtel.

La CCP approva in particolare il mantenimento delle attuali linee guida in materia di gestione dei cormorani, come specificato nel rapporto esplicativo: interventi e caccia dissuasiva in determinati tratti fluviali, conservazione nei laghi e negli sbarramenti fluviali di oltre 50 ettari. La CCP e i Cantoni GL, SG, SH, TG, TI e VS segnalano tuttavia che l'obiettivo («prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell'ambito della pesca professionale») è troppo riduttivo. Secondo loro occorre tener conto almeno dell'aspetto della protezione delle specie; ciò vale soprattutto là dove le popolazioni ittiche minacciate, come temoli e nasi, sono esposte al pericolo di un'eccessiva predazione. Il Cantone TI sottolinea che devono essere presi in considerazione i danni a tutti gli effettivi di specie ittiche minacciate (sia nei laghi che nei corsi d'acqua) e non solo alle specie pescabili (concorrenza per la pesca sia professionale che dilettantistica). A questo proposito il Cantone TI fa notare che lo studio commissionato dall'UFAM relativo alla quantificazione dei danni ha considerato unicamente i danni ai pesci catturati attraverso le reti e alle reti stesse, ma non ha tenuto minimamente conto della riduzione delle popolazioni attraverso la predazione dei cormorani. Di questo aspetto bisogna invece tenere assolutamente conto considerato il potenziale di predazione delle colonie di cormorani come dimostrato dagli effetti nefasti riscontrati sul lago di Lugano. Secondo il Cantone TI, gli interventi sulle colonie nidificanti all'interno delle riserve d'uccelli acquatici e migratori devono essere possibili anche quando nel loro campo di influenza vivono popolazioni ittiche minacciate (in particolare temoli e nasi nei corsi d'acqua). Oggi i Cantoni, per proteggere i pesci, hanno già la facoltà di effettuare abbattimenti dissuasivi anche durante il periodo di protezione dei cormorani, ma questi interventi sono spesso molto onerosi, mentre le misure descritte nel rapporto riguardo agli interventi sulle colonie nidificanti (interventi sui nidi) all'interno e all'esterno della riserva possono essere più semplici ed efficaci. Inoltre questi interventi, rispetto agli abbattimenti dissuasivi, arrecano meno disturbo alle altre specie di uccelli e alle persone in cerca di tranquillità; inoltre non vengono uccisi animali riproduttori (cfr. art. 7 cpv. 5 LCP). Questo aspetto deve essere considerato come minimo nelle linee guida annunciate. Il Cantone TG propone pertanto la seguente aggiunta: «Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell'ambito della pesca professionale e agli effettivi di specie ittiche minacciate, l'UFAM ...». Il Cantone Ticino chiede che il testo venga completato come segue: «Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi di pesca nell'ambito della pesca professionale o forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della pesca nonché per tutelare la diversità della specie, l'UFAM ...».

I Cantoni NE, SZ, TI e VD chiedono inoltre che le misure di regolazione non si limitino solo alle riserve d'uccelli acquatici e migratori, perché anche al di fuori delle zone protette (per esempio nei grandi laghi) vi è necessità d'intervento. Soprattutto il Cantone TI evidenzia che il tema cormorani è da considerare nella sua globalità, all'interno e all'esterno delle riserve. L'aiuto all'esecuzione dovrebbe considerare l'intero territorio utilizzato dal cormorano e presentare la migliore strategia tenendo conto anche delle colonie al di fuori delle riserve.

La CDPNP accetta in linea di massima il mandato politico della mozione 09.3723 CAPTE-N. Se è dimostrato che gli uccelli piscivori causano danni intollerabili alla pesca professionale, è opportuno contemplare i provvedimenti necessari in un aiuto all'esecuzione vincolante per tutti i Cantoni.

L'obiettivo di tale aiuto deve essere di considerare in modo equilibrato sia l'utilizzo che la protezione. Tuttavia, se il danno intollerabile non è dimostrato, l'aiuto all'esecuzione lancerebbe un messaggio sbagliato. La CDPNP chiede che sia presentata una prova scientifica sul fatto che la pesca professionale subisce danni intollerabili da parte di uccelli piscivori. Una volta fornita tale prova, occorrerà elaborare un aiuto all'esecuzione vincolante per tutti i Cantoni. La CDPNP chiede inoltre di poter partecipare all'elaborazione.

Tutte le **organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali** chiedono di rinunciare a questo articolo. La Stazione ornitologica svizzera motiva il suo rifiuto come segue: l'articolo è incomprensibile dal punto di vista tecnico. Le misure preventive destinate a impedire i danni, come il ritiro delle reti prima delle ore di maggiore attività dei cormorani, il ritiro delle nasse a intervalli più brevi e soprattutto uno smaltimento ottimizzato dei rifiuti della pesca, sono ottimi strumenti per contrastare ogni tipo di danno. Una regolazione delle colonie di cormorani nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori è invece un provvedimento che deve essere contemplato solo se è dimostrata la presenza di danni intollerabili. È sì provato che i cormorani possono causare danni agli attrezzi da pesca di pescatori professionisti, ma tutte le indagini condotte finora mostrano che questi danni non sono da considerarsi intollerabili. Inoltre non è accertato che questi danni possano essere ridotti attraverso una regolazione delle colonie. Secondo la Stazione ornitologica svizzera sarebbe invece ipotizzabile che, a seguito di abbattimenti massicci, vengano distrutte intere colonie sull'arco di molti anni, un'eventualità chiaramente contraria agli obiettivi di protezione dell'ORUAM.

Le altre organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali aggiungono che sia il Tribunale amministrativo federale (sentenza riguardante la colonia di cormorani a Fanel sul lago di Neuchâtel) sia alcuni studi scientifici condotti su incarico dell'UFAM giungono alla conclusione che i cormorani non causano danni intollerabili alla pesca professionale. La mozione 09.3723 CAPTE-N può essere quindi considerata già oggi realizzata. Secondo le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali, il «piano cormorani» convenuto nel 2005 dalla Confederazione, dai Cantoni e dalle organizzazioni interessate e valido in tutta la Svizzera, ha dato fundamentalmente buoni risultati. Su questa base vengono abbattuti già numerosi cormorani all'anno (circa 1500 individui, nel 2012 addirittura 1805). Un aiuto all'esecuzione valido solo per le riserve d'uccelli acquatici e migratori non è opportuno né utile. La regolazione legale dei cormorani nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, come prevista nel testo proposto, provocherebbe in Svizzera una situazione paradossale e intollerabile: nelle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici sarebbero ammessi interventi coordinati e rafforzati contro i cormorani, mentre al di fuori delle zone protette tali interventi sulle colonie nidificanti non sarebbero permessi. Il motivo è che la Confederazione è autorizzata a emanare un aiuto all'esecuzione per le zone protette a livello federale, mentre altrimenti per le specie cacciabili come il cormorano sono responsabili solo i Cantoni. I cormorani non si fermano di fronte ai confini delle zone protette e già oggi, al di fuori delle riserve, possono essere abbattuti in caso di danni intollerabili (che finora, ad eccezione di alcuni tratti fluviali, non devono essere dimostrati). Una regolamentazione più severa non è quindi necessaria. Si ricorda inoltre che il coordinamento intercantonale di eventuali interventi contro le colonie di cormorani in caso di danni intollerabili dimostrati non ha il compito di «pianificazione della caccia», come è indicato erroneamente nel rapporto esplicativo, addirittura prima delle misure preventive e del monitoraggio dei danni. Anche gli abbattimenti dissuasivi sono esclusi. È sbagliata anche l'affermazione secondo la quale «si può cercare di influenzare la popolazione nidificante in Svizzera, che attualmente conta circa 1000 coppie, con interventi regolativi nelle colonie nidificanti». Le colonie nidificanti svizzere fanno parte degli effettivi centroeuropei, che non si fermano davanti ai confini nazionali. È opportuno effettuare una stima attraverso le popolazioni ittiche, i fattori d'influenza, le loro oscillazioni ed eventuali danni agli attrezzi da pesca dei pescatori professionisti. La stima deve essere svolta correttamente, da un organismo centrale e secondo criteri scientifici, dopo che il Tribunale amministrativo federale ha respinto i rapporti elaborati da uffici della pesca e amministrazioni cantonali della pesca qualificandoli come rapporti di parte.

Organizzazioni e associazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali:

l'Associazione svizzera dei pescatori professionisti chiede che la parola «danno» sia accompagnata sempre dallo stesso aggettivo per creare sicurezza giuridica tra gli articoli 9 e 9a. Inoltre chiede di modificare il titolo della rubrica dell'articolo 9a con «Aiuto all'esecuzione in materia di gestione dei cormorani» affinché sia chiaro che si tratta di un complemento all'articolo 9. Inoltre l'Associazione svizzera dei pescatori professionisti propone la seguente modifica: «Per prevenire i danni causati dai cormorani ~~agli attrezzi da pesca nell'ambito~~ al reddito aziendale della pesca professionale, ..., la regolazione ~~delle colonie~~ degli effettivi di cormorani ... nonché per il coordinamento tra i Cantoni e i Paesi limitrofi~~intercantonale~~». L'Associazione svizzera dei pescatori professionisti esprime la preoccupazione che i risultati degli studi condotti sul lago di Neuchâtel con il finanziamento dell'UFAM possano confluire nell'aiuto all'esecuzione senza che questi rapporti siano sottoposti a un esame critico. In questo modo l'UFAM perderebbe l'occasione di assicurare una base fattuale consolidata (p. es. ai sensi della meta-analisi proposta dal CSCP) e poi elaborare un aiuto all'esecuzione convincente in materia di cormorani.

La Federazione svizzera di pesca chiede la seguente modifica del testo: «Per prevenire i danni ~~causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell'ambito della~~ alla pesca professionale e per conservare la diversità delle specie, l'UFAM, con la collaborazione dei Cantoni e previa consultazione degli ambienti interessati, pubblica un aiuto all'esecuzione...». La sua motivazione: nell'elaborazione dell'aiuto all'esecuzione è assolutamente necessario rispettare le regole di partecipazione attuali. Gli ambienti interessati, in particolare i pescatori professionisti, devono essere quantomeno consultati. Come mostra l'esempio della zona protetta Fanel sul lago di Neuchâtel, i cormorani possono pregiudicare la nidificazione di specie di uccelli come il gabbiano comune e la sterna hirundo. La regolazione delle colonie nidificanti deve essere quindi prevista anche per la protezione delle specie di uccelli minacciate e in particolare per la protezione di specie ittiche minacciate.

L'Unione svizzera dei contadini e il Verband Thurgauer Landwirtschaft chiedono che vengano adottate e applicate in modo coerente le misure contro la diffusione invasiva dei cormorani. In particolare devono essere ridotte nettamente le coppie nidificanti e rimosse sistematicamente le nuove colonie.

CacciaSvizzera ritiene che, in queste circostanze, una regolazione sia indispensabile per motivi di varietà delle specie, ma anche per consentire anche in futuro lo sfruttamento delle popolazioni ittiche. In casi motivati gli interventi devono essere possibili anche nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori al fine di limitare l'entità dei danni. Per questo motivo CacciaSvizzera considera opportuna l'elaborazione di un aiuto all'esecuzione. Il testo dovrà illustrare i conflitti tra gli obiettivi di protezione e quelli di utilizzo nonché definire i requisiti per gli interventi sugli effettivi dei cormorani. CacciaSvizzera chiede però che nell'elaborazione dell'aiuto all'esecuzione non siano coinvolti solo i Cantoni, ma anche i gruppi interessati (pescatori, cacciatori ecc.).

Secondo Aero Club Svizzera l'intento non è evitare i danni causati dai cormorani, ma preservare il reddito dei pescatori professionisti. Questo è un obiettivo legittimo, ma deve essere dichiarato come tale. Ogni ordinanza deve essere credibile. Se le disposizioni sulla protezione della natura, degli animali e del paesaggio vengono stabilite allo scopo di proteggere una categoria professionale, ne risente la loro credibilità.

Aqua Nostra chiede di lasciare ai Cantoni un ampio margine di manovra nell'applicazione.

4.7 Art. 10 cpv. 1, 1^{bis} e 2 ORUAM Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni

¹ I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.

In questo capoverso l'espressione «animali» è sostituita da «animali selvatici». Questa modifica suscita poche opposizioni. Vengono avanzate però delle osservazioni di fondo.

Tutte le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di rinunciare alla modifica del testo. A loro parere, nel testo relativo all'abbattimento degli animali malati o feriti, è ingiustificato e quindi superfluo sostituire «animali» con «animali selvatici».

I Cantoni AG, SG, SH, TG e la CCP considerano troppo categorica la formulazione già contenuta nel diritto in vigore e ripresa ora anche nel progetto di revisione, che obbliga i sorveglianti delle riserve ad abbattere in generale gli animali selvatici malati o feriti. La formulazione attuale è in contraddizione con l'approccio seguito oggi nelle zone prioritarie della fauna, secondo il quale le popolazioni devono potersi sviluppare in modo naturale (incluse le malattie e le ferite). Esistono diverse situazioni in cui gli animali selvatici possono riprendersi da malattie o ferite lievi e non devono necessariamente essere abbattuti. Inoltre, questi animali selvatici rappresentano una base alimentare per i grandi predatori che si stanno diffondendo sul territorio. I suddetti Cantoni e la CCP propongono pertanto, in analogia con l'articolo 8 LCP, di modificare il capoverso come segue: «I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono autorizzati in qualsiasi momento ~~sono tenuti~~ ad abbattere gli animali ~~selvatici~~ malati o feriti, se ciò è necessario a evitare la diffusione di malattie (epizootie) o per motivi di protezione degli animali.» Nella sua proposta, il Cantone TG usa «animali selvatici» invece di «animali».

^{1bis} Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l'articolo 8^{bis} capoverso 5 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁹ sulla caccia.

Le misure di lotta alle specie esotiche nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori (analogamente all'art. 8^{bis} cpv. 5 OCP) suscita poche opposizioni.

Questa misura è condivisa da tutti i Cantoni e dalle conferenze cantonali per motivi di protezione delle specie e dei biotopi. Anche in questo caso, tuttavia, gli obiettivi di protezione delle riserve d'uccelli acquatici e migratori sono da considerarsi prioritari. Per questo motivo si chiede di completare il capoverso come segue: «... tenendo conto degli obiettivi di protezione» (o: ... sempreché non siano compromessi gli obiettivi della protezione). I Cantoni AG, SG, SH, TG e la CCP chiedono inoltre che i Cantoni abbiano la possibilità in caso di bisogno di consultare, oltre ai sorveglianti delle riserve, anche i titolari di un'autorizzazione di caccia. In aggiunta, il Cantone SH propone che i Cantoni siano autorizzati a delegare determinati compiti ai guardacaccia e ai titolari di un'autorizzazione di caccia. Il Cantone SH motiva la sua proposta con l'ampliamento delle mansioni dei sorveglianti delle riserve nel campo della gestione dei visitatori, della prevenzione dei danni causati dagli animali selvatici e della lotta alle specie esotiche. Per i sorveglianti ne risulta un onere aggiuntivo, per il quale non sono però previsti contributi federali supplementari.

Ala, Aqua Viva, Nos Oiseaux, Pro Natura, Stiftung für das Tier im Recht, ASPU/BirdLife Svizzera, Thurgauer Vogelschutz e WWF propongono di rinunciare al nuovo articolo. A loro avviso, l'OCP vale per tutta la Svizzera e quindi anche per le riserve d'uccelli acquatici e migratori. Non è quindi necessario aggiungere questo capoverso all'ORUAM. Se il capoverso dovesse essere ugualmente

⁹ RS 922.01

introdotto, le sei organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di completarlo come segue: «... del 29 febbraio 1988, senza tuttavia pregiudicare gli obiettivi di protezione.»

² Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L'UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1^{bis}.

Il complemento di questo capoverso non suscita praticamente alcuna opposizione.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali non sono contrarie in linea di massima al fatto che i sorveglianti delle riserve informino l'UFAM sui provvedimenti adottati contro gli animali non indigeni, ma si chiedono se sia necessario specificarlo nell'ORUAM. Chiedono pertanto di mantenere il testo vigente.

4.8 Art. 11 cpv. 2 e 4 ORUAM

² I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.

⁴ Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell'UFAM.

L'adeguamento del ruolo dei sorveglianti cantonali delle riserve non suscita praticamente alcuna opposizione.

Un Cantone (ZH) e due associazioni (Unione svizzera dei contadini, Verband Thurgauer Landwirtschaft) chiedono lo stralcio della seconda parte dell'articolo 11 capoverso 4. Secondo il Cantone ZH, la consultazione dell'UFAM non è necessaria perché non si tratta di personale federale, bensì di personale cantonale e scelto dai Cantoni. Le due associazioni dei contadini respingono in via di principio la consultazione dell'UFAM nell'assunzione di personale cantonale.

Secondo il Thurgauer Vogelschutzes, il WWF e Ala queste modifiche sono opportune, ma di per sé non giustificano una revisione dell'ORUAM.

Art. 12 cpv. 1 lett. e, f^{bis} e l ORUAM

¹ Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:

- e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
- f^{bis}. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9);
- l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d'intesa con il servizio cantonale.

L'ampliamento dei compiti affidati ai sorveglianti delle riserve suscita poche opposizioni.

L'ancoramento nell'ordinanza del compito di informazione e gestione affidato ai sorveglianti è appoggiato dalla CCP e dai Cantoni SG e SO. Già oggi i sorveglianti svolgono un importante lavoro di relazioni pubbliche. Il Cantone VD chiede l'adeguamento dell'articolo 12, in modo che i sorveglianti delle riserve possano essere coadiuvati da altri responsabili nello svolgimento di queste mansioni aggiuntive nel campo dell'informazione e della gestione dei visitatori. I Cantoni BE e VD nonché la CDCA/COSAC chiedono inoltre che la Confederazione partecipi finanziariamente alle spese di coordinamento, pianificazione ed esecuzione, che aumentano nettamente con l'estensione dei compiti. Concretamente, il Cantone VD chiede che nel periodo programmatico 2016-2019 siano previsti degli stanziamenti supplementari.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono la seguente aggiunta all'articolo 12 capoverso 1 lettera e: « informazione (...) della riserva in coordinamento con il servizio di protezione della natura». Concordano sul fatto che la gestione dei visitatori sia aggiunta ai compiti di informazione spettanti ai sorveglianti delle riserve. A loro avviso, però, questo compito non può essere addossato solo ai sorveglianti delle riserve. Inoltre, visto l'accavallamento di diversi perimetri di protezione, è necessario un coordinamento con il servizio di protezione della natura.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono lo stralcio dell'articolo 12 capoverso 1 lettera f^{bis}. Secondo loro, questa aggiunta riguardante il «coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali» è superflua e già contenuta nell'attuale lettera f sotto il concetto di danni causati dalla selvaggina.

L'Associazione svizzera degli aerodromi (ASA) prende posizione sul nuovo compito di coordinamento e sorveglianza dei sorveglianti delle riserve, specificando che a suo parere il sorvegliante assume un ruolo di primo piano soprattutto nella sua funzione di interlocutore con i servizi cantonali e potenzialmente anche con altri ambienti interessati. Poiché gli uccelli si muovono anche al di fuori del perimetro della riserva, l'ASA chiede che l'articolo 12 capoverso 1 lettera f^{bis} sia completato in modo da permettere accordi diretti tra il sorvegliante della riserva e gli ambienti interessati (organizzazioni ed esercenti degli aerodromi). Ciò consentirebbe a suo parere un dialogo oggettivo e costruttivo per affrontare il problema dell'impatto degli uccelli con la partecipazione degli specialisti dell'aviazione e della protezione della natura.

4.9 Art. 15 cpv. 4 ORUAM

⁴ Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 8 o 9.

Questo capoverso consente alla Confederazione di negare un'indennità per la prevenzione o il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina o di esigerne il rimborso, qualora un Cantone non abbia adottato le misure opportune. Questa modifica non suscita opposizioni.

Secondo il Thurgauer Vogelschutzes, il WWF e Ala questo complemento è opportuno, ma non giustifica una revisione dell'ORUAM.

4.10 Ripercussioni finanziarie

Il Cantone SH ricorda che i compiti dei sorveglianti delle riserve vengono estesi alla gestione dei visitatori, alla prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e alla lotta alle specie esotiche. Per i sorveglianti ne risulta un onere aggiuntivo, per il quale non sono però previsti contributi federali supplementari.

Nel Cantone BE la sorveglianza delle zone protette è affidata al servizio cantonale competente («Wildhut»). La revisione dell'ORUAM aumenta sensibilmente i compiti affidati al sorvegliante delle riserve nel campo della gestione dei visitatori, del coordinamento e del controllo degli interventi di regolazione. Ciò comporta un netto incremento della mole di lavoro. Il Cantone BE approva il rafforzamento del ruolo del sorvegliante, ma si aspetta che la Confederazione assuma i costi legati al crescente onere di controllo ed esecuzione. Con le risorse umane disponibili non è altrimenti possibile svolgere appieno questi compiti.

Il Cantone VD chiede che, in seguito all'estensione dei compiti dei sorveglianti delle riserve e dei guardiacaccia, nel periodo programmatico 2016-2019 siano previsti degli stanziamenti supplementari rispettivamente per l'ORUAM e l'OBAF.

5 MODIFICA DI UN ALTRO ATTO NORMATIVO – VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE DELL’OBAF IN DETTAGLIO

In questo capitolo sono riportate le risposte dettagliate sui singoli articoli dell’ordinanza del 30 settembre 1991¹⁰ sulle bandite federali. La suddivisione corrisponde alla struttura del progetto.

5.1 Art. 5 cpv. 1 lett. a, b^{bis} e c nonché cpv. 3

Art. 5 cpv. 1 lett. a la caccia è vietata

Questa disposizione, ripresa dalla precedente OBAF, non suscita opposizioni.

Art. 5 cpv. 1 lett. b^{bis} il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate.

Il divieto di foraggiamento degli animali selvatici, espresso ora in modo esplicito, non suscita praticamente alcuna opposizione.

I Cantoni GL e SG nonché la CCP appoggiano il divieto generale di foraggiamento degli animali selvatici nelle bandite. Segnalano tuttavia che non è chiaro se i foraggiamenti indiretti (p. es. le balle insilate non sufficientemente protette sui campi o presso i fabbricati rurali, i resti di fieno o di altri foraggi lasciati nei pressi dei fabbricati rurali, i depositi pubblici di scarti verdi non sufficientemente recintati o i cumuli di compostaggio privati) rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 5 capoverso 1 lettera b^{bis} o se possono essere vietati in un altro atto normativo. Anche questa forma di foraggiamento causa infatti dei problemi nelle bandite. Anche la CDPNP condivide il divieto di foraggiamento e chiede che le deroghe previste dall’articolo 2 capoverso 2 e dall’articolo 5 capoverso 3 siano subordinate o quantomeno conformi agli obiettivi di protezione.

Art. 5 cpv. 1 lett. c in foresta i cani vanno condotti al guinzaglio.

Il Cantone VS e le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono la seguente modifica: «... ~~in foresta~~ i cani vanno condotti al guinzaglio ... ». A loro avviso l’obbligo del guinzaglio deve valere anche al di fuori della foresta. Si chiedono infatti a cosa serve una bandita federale di caccia per la protezione del fagiano di monte o della pernice bianca se i cani vengono lasciati liberi. Con la modifica della frase, la disposizione sarebbe più chiara e meglio applicabile di un concetto vago di disturbo degli animali selvatici.

³ Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8–10 e 12.

Questo capoverso suscita l’opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali, che chiedono di lasciare invariato il testo vigente dell’OBAF.

Il divieto di circolazione dei modelli di aeromobili nelle zone ORUAM (art. 5 cpv. 1 lett. f^{bis}), già in vigore dal 1° settembre 2014, sul quale concordiamo, dovrebbe prevedere la possibilità di deroghe a scopo scientifico. Forse varrebbe la pena esaminare la possibilità di vietarli anche nelle bandite federali di caccia che svolgono un importante ruolo di protezione per l’avifauna, visto che l’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori e l’ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31) si basano entrambe sull’articolo 11 LCP e su una strategia di protezione di determinate zone.

¹⁰ RS 922.31

5.2 Art. 6 cpv. 4

Art. 6 cpv. 4

⁴ Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 e seguenti LPN.

La modifica di questo capoverso suscita l'opposizione delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali. Queste ultime respingono la modifica della formulazione perché a loro avviso il testo attuale, in cui sono fatte salve disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi, è più che sufficiente per un'ordinanza sulle zone protette. Secondo queste organizzazioni non è necessario né opportuno che le disposizioni sulla protezione dei biotopi lascino spazio a relativizzazioni di ogni sorta e in particolare a un allentamento delle norme.

5.3 Art. 8 cpv. 3

Art. 8 cpv. 3

Abrogato

Lo stralcio della disposizione sul foraggiamento non suscita opposizioni.

5.4 Art. 10 cpv. 1, 1^{bis} e 2 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni

¹ Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.

Nell'articolo 10 capoverso 1 l'espressione «animali» è sostituita da «animali selvatici». Questa modifica suscita poche opposizioni. Vengono avanzate però delle osservazioni di fondo.

Tutte le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di rinunciare alla modifica del testo. A loro parere, è ingiustificato e quindi superfluo sostituire «animali» con «animali selvatici».

I Cantoni GL e SG, nonché la CCP considerano troppo categorica la formulazione già contenuta nel diritto vigente e ripresa ora anche nel progetto di revisione, che obbliga gli organi di protezione della selvaggina ad abbattere in generale gli animali selvatici malati o feriti. La formulazione attuale è in contraddizione con l'approccio seguito oggi nelle zone prioritarie della fauna, secondo il quale le popolazioni devono potersi sviluppare in modo naturale (incluse le malattie e le ferite). Esistono diverse situazioni in cui gli animali selvatici possono riprendersi da malattie o ferite lievi e non devono necessariamente essere abbattuti. Inoltre questi animali selvatici rappresentano la base alimentare per i grandi predatori che si stanno diffondendo sul territorio. I Cantoni GL e SG nonché la CCP propongono pertanto, in analogia con l'articolo 8 LCP, di modificare il capoverso come segue: «Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite sono autorizzati in qualsiasi momento a ~~sono tenuti~~ ad abbattere gli animali ~~selvatici~~-malati o feriti, se ciò è necessario a evitare la diffusione di malattie (epizootie) o per motivi di protezione degli animali.»

^{1bis} Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l'articolo 8^{bis} capoverso 5 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988¹¹ sulla caccia.

Le misure di lotta alle specie esotiche nelle bandite federali (analogamente all'art. 8^{bis} cpv. 5 OCP) suscita poche opposizioni.

¹¹ RS 922.01

L'ancoramento nell'ordinanza di queste misure contro le specie esotiche è condivisa dai Cantoni GL e SG nonché dalla CCP. Essi chiedono tuttavia che i Cantoni abbiano la possibilità in caso di bisogno di far capo, oltre agli organi di sorveglianza e protezione della selvaggina, anche ai titolari di un'autorizzazione di caccia nell'applicazione di queste misure contro gli animali non indigeni secondo l'articolo 8^{bis} capoverso 5 OCP.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di rinunciare al nuovo articolo. A loro avviso, l'OCP vale per tutta la Svizzera e quindi anche per le bandite federali. Non è quindi necessario aggiungere questo capoverso all'OBAF. Se il capoverso dovesse essere ugualmente introdotto, le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono di completarlo come segue: «... del 29 febbraio 1988, senza tuttavia pregiudicare gli obiettivi di protezione.»

² Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L'UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1^{bis}.

Il complemento di questo capoverso non suscita praticamente alcuna opposizione.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali non sono fundamentalmente contrarie al fatto che gli organi di protezione della selvaggina informino l'UFAM sui provvedimenti adottati contro gli animali non indigeni, ma si chiedono se sia necessario specificarlo nell'OBAF. Chiedono pertanto di mantenere il testo vigente dell'OBAF.

Art. 11 cpv. 2 e 4

² I guardiacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale.

⁴ Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell'UFAM.

L'adeguamento del ruolo dei guardiacaccia delle bandite non suscita opposizioni.

Art. 12 cpv. 1 lett. e e f^{bis}

¹ Il servizio cantonale competente affida ai guardiacaccia i compiti seguenti:

e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite;

f^{bis}. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti per la regolazione di ungulati appartenenti a specie cacciabili (art. 9);

L'ancoramento nell'ordinanza del compito di informazione e gestione affidato ai guardiacaccia non suscita praticamente alcuna opposizione.

Il Cantone VD chiede l'adeguamento dell'articolo 12, in modo che i guardiacaccia possano essere coadiuvati da altri responsabili nello svolgimento di queste mansioni aggiuntive nel campo dell'informazione e della gestione dei visitatori. Il Cantone VD chiede inoltre che la Confederazione partecipi finanziariamente alle spese di coordinamento, pianificazione ed esecuzione, che aumentano nettamente con l'estensione dei compiti. Concretamente, il Cantone VD chiede che nel periodo programmatico 2016-2019 siano previsti degli stanziamenti supplementari.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono la seguente aggiunta all'articolo 12 capoverso 1 lettera e: «informazione (...) della riserva in coordinamento con il servizio di protezione della natura». Concordano sul fatto che la gestione dei visitatori sia aggiunta ai compiti di informazione spettanti ai sorveglianti delle riserve. A loro avviso, però, questo compito non può essere addossato solo ai sorveglianti delle riserve. Inoltre, visto l'accavallamento di diversi perimetri di protezione, è necessario un coordinamento con il servizio di protezione della natura.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali chiedono lo stralcio dell'articolo 12 capoverso 1 lettera f^{bis}. Secondo loro, questa aggiunta riguardante il «coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali» è superflua e già contenuta nell'attuale lettera f sotto il concetto di danni causati dalla selvaggina.

Art. 15 cpv. 4

⁴ Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 8 o 9.

Questo capoverso consente alla Confederazione di negare un'indennità per la prevenzione o il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina o di esigerne il rimborso, qualora un Cantone non abbia adottato le misure opportune. Questa modifica non suscita opposizioni.

Secondo il Thurgauer Vogelschutzes, il WWF e Ala questo complemento è opportuno, ma non giustifica una revisione dell'ORUAM.

5.5 Ulteriori proposte di nuovi articoli o nuove formulazioni nell'ORUAM

Aqua Viva propone un nuovo articolo con la seguente formulazione: «Le zone ORUAM includono sempre le acque da proteggere / il tratto d'acqua da proteggere e almeno le sponde situate nello spazio riservato alle acque.» Motivazione: lo spazio riservato alle acque è una componente importante dell'habitat degli uccelli acquatici e migratori. Diverse specie, come per esempio il martin pescatore, il piro-piro piccolo, la sterna hirundo, il gabbiano comune e il corriere piccolo, hanno bisogno di sponde intatte (superfici di ghiaia, cariceti, canneti e pareti ripide) per la riproduzione. Queste aree devono essere pertanto integrate nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori. L'esempio della riserva di Greifensee (n. 121) mostra che in alcune riserve d'uccelli acquatici e migratori attuali la zona protetta si limita allo specchio d'acqua e non include importanti zone ripuali. Il settore nord-orientale della riserva di Greifensee termina al confine del lago. Secondo Aqua Viva, questa zona protetta, come anche altre zone (p. es. Versoix jusqu'à Genève, Rorschacher Bucht, Zürich Obersee / westlicher Teil, Wohlensee, Stausee Niederried, Aare bei Solothurn e la riserva naturale Aare Flumenthal), dovrebbe essere estesa almeno all'intero spazio riservato alle acque, in coordinamento con la delimitazione di quest'ultimo. La delimitazione dovrà tener conto dell'articolo 41b capoverso 2 lettera c OPAC, il quale stabilisce che, se necessario per garantire gli interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri misurati a partire dalla linea di sponda, conformemente all'articolo 41b capoverso 1. In questo senso le riserve attuali e future di protezione delle acque e degli uccelli non devono essere delimitate solo fino al bordo dell'acqua, ma almeno fino al confine esterno dello spazio riservato alle acque.

6 REVISIONE PARZIALE DELLE RISERVE D'UCCELLI ACQUATICI E MIGRATORI – VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE DELLE ZONE E DELLE SCHEDE IN DETTAGLIO

In questo capitolo sono riportate le risposte sulle modifiche delle attuali riserve d'uccelli acquatici e migratori. La suddivisione corrisponde alla struttura del progetto. Le proposte di modifica di ulteriori riserve d'uccelli acquatici e migratori sono illustrate alla fine di questo capitolo.

6.1 Revisione parziale delle riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori esistenti

N. 2 Stein am Rhein (SH, TG) – Aggiornamento delle disposizioni particolari

La modifica delle disposizioni particolari relative alla riserva d'uccelli acquatici e migratori n. 2 suscita opposizioni.

Le organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali sono contrarie a specificare espressamente la sorveglianza dei cormorani. A loro avviso, questa disposizione è superflua, visto che la sorveglianza dei cormorani è una prassi consolidata già dagli anni Novanta. Secondo la Stazione ornitologica svizzera non è opportuno citare ogni disposizione particolare nell'allegato dell'ordinanza. Se una misura implica una richiesta particolare a tempo determinato è possibile garantire che il senso della misura sia verificato periodicamente. Ciò non avviene fissando una misura nell'allegato. L'ASPU/BirdLife Svizzera segnala inoltre che invece della prevista revisione della riserva d'uccelli acquatici e migratori n. 2 si dovrebbe di fatto procedere a una valutazione indipendente dell'efficacia e degli effetti collaterali.

Il Cantone SH propone nell'ambito dell'articolo 5 lettera b^{bis} (divieto di foraggiamento) di completare le disposizioni particolari con una deroga dal divieto di foraggiamento per le zone urbane di Stein am Rhein ed Hemishofen.

6.2 Revisione parziale delle riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori esistenti

N. 103 Alter Rhein, Rheineck (SG), ora: Alter Rhein, Thal (SG) – Estensione del perimetro, adeguamento della suddivisione delle parti della riserva nonché aggiornamento della scheda

L'estensione del perimetro, la modifica del nome e l'aggiornamento della scheda della riserva d'uccelli acquatici e migratori n. 103 suscita poche opposizioni.

La Stazione ornitologica svizzera condivide l'estensione del perimetro, perché soprattutto nella zona lacustre viene integrata nell'ORUAM una parte della zona antistante con un basso livello d'acqua.

Il Cantone SG sottolinea l'importanza del traffico aereo nell'aerodromo di Altenrhein. Con la revisione dell'ORUAM decade la riserva riguardante l'esercizio degli aerodromi esistenti. L'esercizio e lo sviluppo dell'aerodromo di Altenrhein dovrebbero essere garantiti secondo la scheda PSIA SG-1 del 6 luglio 2011, disciplinandoli nelle schede del Piano infrastrutturale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). Per il Cantone SG questa è una premessa indispensabile per approvare l'estensione della riserva ORUAM Alten Rhein. L'esercizio dell'attuale aerodromo di Altenrhein include anche saltuari decolli e atterraggi di idrovolanti, che vengono trasportati ad Altenrhein per lavori di revisione. L'ufficio cantonale preposto alla circolazione stradale e alla navigazione concede a questo scopo un'autorizzazione eccezionale. Bisognerà chiarire se, e a quali condizioni, questi decolli e atterraggi di idrovolanti nell'ambito delle attività dell'aerodromo saranno possibili anche in futuro nella zona da ampliare. Il Cantone SG chiede che queste attività siano indicate esplicitamente nella scheda o vi si faccia riferimento nell'ordinanza.

ASPU/BirdLife Svizzera, Pro Natura, Nos Oiseaux, Aqua Viva e Stiftung für das Tier im Recht concordano appieno con la modifica dell'oggetto e ringraziano a questo proposito il Cantone SG. Queste associazioni chiedono la chiusura del sentiero che attraversa la zona palustre. Motivazione: il sentiero pregiudica la zona perché arreca un grave disturbo in gran parte della torbiera bassa, soprattutto agli uccelli acquatici e migratori nidificanti. Per questo motivo ciò dovrebbe essere disciplinato nell'ORUAM. Il sentiero costruito sulla diga nel bordo meridionale della zona è attrattivo e offre un'eccellente veduta sulla riserva.

La Swiss Kitesailing Association (SKA) e i «Kitegenossen» chiedono di iscrivere nella zona III della riserva d'uccelli acquatici e migratori n. 103 la seguente disposizione secondo l'articolo 2 capoverso 2 ORUAM: «La pratica del kitesurf è consentita.» Motivazione: il divieto di praticare kitesurf, in vigore in tutta la Svizzera dal 2001, viene revocato a partire dal 15 febbraio 2016 nell'ambito della revisione dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Di conseguenza tutti i Cantoni interessati devono implementare l'equiparazione del kitesurf nelle loro ordinanze cantonali sulla navigazione. Anche l'ORUAM deve quindi assicurare l'equiparazione del kitesurf con gli altri mezzi di navigazione.

AeroSuisse, Aero Club Svizzera e l'Associazione svizzera degli aerodromi chiedono di rinunciare all'estensione del perimetro. Temono che l'ampliamento della zona protetta, soprattutto la zona sorvolata nella rotta di atterraggio da occidente sull'aerodromo di San Gallo-Altenrhein, utilizzato anche da aeromobili di medie dimensioni, renda ancora più attrattivo per gli uccelli la zona circostante l'aerodromo di Altenrhein e aumenti così il pericolo per il traffico aereo (pericolo di impatto di volatili).

Secondo Aqua Nostra Svizzera le attuali riserve garantiscono già in modo sufficiente la protezione degli uccelli acquatici e migratori. Aqua Nostra Svizzera si oppone pertanto alla volontà di allontanare l'essere umano da nuove zone. Un'ulteriore estensione della zona protetta avrebbe solo effetti indesiderati (p. es. sovrappopolamento di singole specie, danni).

N. 119 Bolle di Magadino (TI) – Estensione del perimetro, adeguamento della suddivisione delle parti della riserva nonché aggiornamento della scheda

L'estensione del perimetro e l'adeguamento della scheda sulla riserva d'uccelli acquatici e migratori n. 119 suscitano poche opposizioni.

La ASPU/BirdLife Svizzera chiede un chiarimento sull'opportunità di menzionare anche la foce della Verzasca nella descrizione dell'oggetto.

La Swiss Kitesailing Association (SKA) e i «Kitegenossen» chiedono di iscrivere nella zona III della riserva d'uccelli acquatici e migratori n. 119 la seguente disposizione secondo l'articolo 2 capoverso 2 ORUAM: «La pratica del kitesurf è consentita.» Motivazione: il divieto di praticare kitesurf, in vigore in tutta la Svizzera dal 2001, viene revocato a partire dal 15 febbraio 2016 nell'ambito della revisione dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Di conseguenza tutti i Cantoni interessati devono implementare l'equiparazione del kitesurf nelle loro ordinanze cantonali sulla navigazione. Anche l'ORUAM deve quindi assicurare l'equiparazione del kitesurf con gli altri mezzi di navigazione.

AeroSuisse, Aero Club Svizzera e l'Associazione svizzera degli aerodromi chiedono di rinunciare all'estensione del perimetro. Temono che l'ampliamento della zona protetta renda ancora più attrattiva per gli uccelli la zona circostante l'aerodromo di Locarno e aumenti così il pericolo per il traffico aereo (pericolo di impatto con i volatili).

Secondo Aqua Nostra Svizzera le attuali riserve garantiscono già in modo sufficiente la protezione degli uccelli acquatici e migratori. Aqua Nostra Svizzera si oppone pertanto alla volontà di allontanare l'essere umano da nuove zone. Un'ulteriore estensione della zona protetta avrebbe solo effetti indesiderati (p. es. sovrappopolamento di singole specie, danni).

Nr. 127 Kaltbrunner Riet (SG): ora: Benkner-, Burger-, Kaltbrunner-Riet – Estensione del perimetro

L'estensione del perimetro, il cambiamento del nome e l'adeguamento della scheda della riserva d'uccelli acquatici e migratori n. 127 suscitano poche opposizioni.

La Stazione ornitologica svizzera si dice favorevole all'estensione del perimetro, perché corregge la situazione attualmente insoddisfacente di due zone separate. Il Thurgauer Vogelschutz, Ala e WWF approvano i cambiamenti, ma segnalano che questi non possono compensare le gravi carenze dell'intero progetto.

Secondo Swissgrid l'adeguamento della zona di Kaltbrunner Riet è plausibile e opportuno. Poiché l'elettrodotto si trova già oggi in un sito Ramsar, Swissgrid non teme ripercussioni legali indirette come conseguenza della prevista modifica. Swissgrid desidera tuttavia puntualizzare che gli attuali elettrodotti devono essere sottoposti a opere regolari di manutenzione, con i relativi lavori che ciò comporta. L'esercizio, inclusa la manutenzione, degli elettrodotti e in alcuni casi anche il loro potenziamento (p. es. aumento della tensione) rivestono un interesse nazionale e devono essere possibili anche in futuro nel rispetto delle condizioni quadro giuridiche. Se nell'ambito di progetti di costruzione o/e potenziamento si rendono necessarie delle misure di sostituzione, queste devono essere chiaramente correlate al progetto concreto di costruzione dell'elettrodotto; deve essere rispettato il principio della proporzionalità.

L'Associazione svizzera degli aerodromi (ASA) deplora che il rapporto esplicativo non specifichi i possibili effetti dell'estensione del perimetro sul traffico aereo da e verso Schänis. Se l'estensione del perimetro n. 127 dovesse attirare uccelli in questa zona, ciò potrebbe avere conseguenze per gli aerei in partenza o in arrivo dall'aerodromo di Schänis. Poiché si tratta di uno scenario che potrebbe avere in futuro un influsso diretto sulla sicurezza aerea (pericolo di impatto con i volatili), l'ASA raccomanda di respingere la prevista estensione del perimetro.

Secondo Aqua Nostra Svizzera le attuali riserve garantiscono già in modo sufficiente la protezione degli uccelli acquatici e migratori. Aqua Nostra Svizzera si oppone pertanto alla volontà di allontanare l'essere umano da nuove zone. Un'ulteriore estensione della zona protetta avrebbe solo effetti indesiderati (p. es. sovrappopolamento di singole specie, danni).

6.3 Ulteriori proposte di modifica delle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale

6.3.1 N. 4 Fanel – Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin (BE, FR, VD, NE) – Modifica del perimetro

Il Cantone VD propone di creare una zona di non-navigazione e di divieto di caccia in prossimità di una nuova struttura lunga circa 100 metri, che la DGE Ressources en eau et économie hydraulique intende costruire sulla riva sinistra del canale della Broye. L'obiettivo della nuova costruzione è impedire i movimenti e il deposito di sabbia nel punto di confluenza del canale con il lago di Neuchâtel. Affinché questa nuova struttura possa svolgere il suo ruolo di accoglienza degli uccelli migratori in transito e anche per motivi di sicurezza (presenza di blocchi di pietra semi-immersi, a seconda del livello del lago) è necessario adattare il perimetro. Questa proposta è stata già sottoposta per parere alla Commission paritaire consultative de la Rive sud du lac de Neuchâtel, dalla quale non sono pervenute risposte negative, ed è stata accettata in linea di principio anche dal Comune di Cudrefin. La modifica proposta comporta tuttavia un lieve aumento del settore vietato alla navigazione.

6.3.2 N. 5 Chevroux jusqu'à Portalban (FR, VD) – Modifica del perimetro

Il Cantone VD comunica che le varie parti interessate si sono accordate per chiedere lo spostamento dell'attuale limite della riserva ORUAM verso la zona a monte, fino al primo sentiero forestale lungo la sponda (divieto d'accesso), perché il confine attuale dell'ORUAM sul bordo della palude è impreciso e variabile, soprattutto a causa dei lavori di manutenzione dei margini. Questa modifica facilita la sorveglianza della riserva e la segnalazione.

Il Cantone FR segnala che una riserva naturale si sovrappone alla riserva ORUAM. Il Cantone FR chiede che il perimetro della riserva ORUAM venga ampliato all'estremità nord-est affinché coincida con quello della riserva naturale. Anche le disposizioni in materia di utilizzo cinegetico sarebbero così simili.

6.3.3 N. 6 Yvonand jusqu'à Cheyres (VD, FR) – Modifica del perimetro della riserva e della zonizzazione

Il Cantone VD, su domanda del Comune di Yvonand, propone di ampliare la zona di libero accesso e di ormeggio autorizzato presso la spiaggia d'Yvonand, affinché si possa tracciare un canale di accesso diretto per l'uscita delle imbarcazioni ormeggiate in questo settore. Attualmente, a causa del limite invernale del divieto (in estate non c'è divieto), il canale è curvato a gomito in direzione occidentale e le imbarcazioni devono tornare verso la spiaggia, il che può essere pericoloso per i bagnanti. Il Comune richiedente, la commissione paritetica consultiva e l'Association de la Grande Cariçaie appoggiano la richiesta.

Il Cantone FR rileva che nella riserva ORUAM si trova una fila di case situate in zona edificabile. Esso chiede di cancellare queste abitazioni dalla riserva, perché incompatibili con gli obiettivi di protezione, mantenendo però il canneto all'interno del perimetro.

6.3.4 N. 7 Grandson jusqu'à Champ-Pittet (VD) – Modifica della zonizzazione

Il Cantone VD propone di estendere leggermente la zona I (divieto di caccia e di navigazione) davanti agli stagni di Champittet per evitare disturbi alla colonia principale di svassi maggiori, che vi nidificano, e a Yverdon-les-Bains in località detta Le Mujon, per preservare i banchi di sabbia dai disturbi arrecati dal pubblico. La scheda descrittiva resta invariata. Il comune di Yverdon e la proprietaria delle particelle interessate hanno dato il loro consenso.

6.4 Ulteriori proposte di modifica delle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza nazionale

6.4.1 N. 102 Witi (BE, SO)

L'Aero Club Svizzera chiede un chiarimento sulla caccia alla lepre nella riserva d'uccelli acquatici e migratori Witi. Non capisce perché nella scheda la caccia sia consentita «soprattutto per le lepri comuni...», mentre a sua conoscenza gli effettivi di lepri «si attestano intorno alla massa critica», e perché non si siano presi dei provvedimenti per proteggere le lepri né sulla strada T5 tra Grenchen e Bellach, né sulla strada che collega Grenchen con l'autostrada.

6.4.2 N. 114 Plaine de l'Orbe: Chavornay jusqu'à Bochuz (VD) – Modifica della zonizzazione e della scheda

Il Cantone VD evidenzia l'importanza di questa riserva ORUAM non solo come luogo di nutrimento degli uccelli acquatici che vi svernano, ma anche come luogo di riposo per i limicoli e come biotopo per gli uccelli nidificanti. Il perimetro più importante è quello degli stagni situati in località Le Creux-de-Terre. Si tratta della principale palude della pianura dell'Orbe. In autunno è uno dei migliori siti di scalo in Svizzera per i limicoli. Mentre attualmente l'intero perimetro si trova in zona III (divieto di caccia), la zona degli stagni chiamata Creux-de-Terre è classificata come zona I (divieto di caccia e di navigazione). La scheda è modificata in questo senso e riprende il limite degli altri inventari d'importanza nazionale in vigore sul sito (palude e sito di riproduzione di anfibi). Per armonizzare le disposizioni dell'ORUAM

con quelle degli altri inventari, il Cantone VD chiede l'obbligo di condurre i cani al guinzaglio durante tutto l'anno. La pesca rimane autorizzata secondo le disposizioni vigenti.

6.4.3 N. 116 Mies / Versoix (VD, GE) – Modifica della zonizzazione e della scheda

Il Cantone VD segnala che, per gli uccelli svernanti, il sito di Crénées de Mies è il principale luogo di riposo dell'intera zona ovest del Lemano vodese. Questo sito ospita effettivi di moriglioni e morette nonché di fistioni turchi, che corrispondono alla soglia definita per la classificazione d'importanza internazionale. Il fistione turco nidifica nella laguna. Mentre tutto il perimetro è classificato attualmente come zona III (divieto di caccia), viene introdotto un divieto di navigazione nella parte lacustre delle Crénées (zona I), conformemente alla decisione di classificazione discussa con il proprietario, mentre la navigazione nella zona situata al largo di Prévorzier è vietata dal 1° novembre al 1° marzo, ovvero nei 4 mesi invernali, per garantire la quiete degli uccelli svernanti. Inoltre, per motivi di coerenza con la parte ginevrina, dove la riserva è d'importanza internazionale e per il fatto che questa zona è un sito privilegiato per gli uccelli svernanti, la riserva ORUAM sulla parte vodese diventa d'importanza internazionale.

Il Cantone GE propone la seguente modifica: le riserve ORUAM contigue n. 116 «Mies/Versoix» e n. 11 «Versoix-Genève» si fondono per creare un'unica riserva ORUAM transcantonale n. 11, che prende il nome di «Rive droite du Petit-Lac». Da una parte all'altra del confine intercantonale viene creata una zona a navigazione limitata per garantire la tranquillità al numero crescente di uccelli acquatici che vi trovano rifugio. Per quanto riguarda la parte ginevrina, rimane garantito l'accesso con imbarcazioni alle proprietà dei rivieraschi (perimetro di tipo 2).

Il Cantone GE precisa che le modifiche riguardanti la riva destra del Petit-Lac sono state ovviamente decise d'intesa con le autorità vodesi segnatamente nel quadro del contratto di corridoio transfrontaliero Vesancy-Versoix; le autorità vodesi presenteranno una domanda di modifica complementare e coordinata con la domanda ginevrina.

6.4.4 N. 118 Port Noir jusqu'à Hermance (GE) – Modifica della zonizzazione e scheda

Il Cantone GE desidera modificare le sue riserve ORUAM sul lago Lemano sulla base delle raccomandazioni avanzate nel piano di gestione, realizzato dal 2010 al 2011 con il sostegno e l'approvazione della Confederazione nel quadro della convenzione NPC 2008-2011, e poi integrate nei documenti di pianificazione cantonale e segnatamente nello SPAGE (schema di pianificazione, sistemazione e gestione delle acque) Lac-Rhône-Arve. Le modifiche proposte sono: la riserva ORUAM n. 118 «Port Noir jusqu'à Hermance» prende il nome di n. 118 «Rive gauche du Petit-Lac». Il suo perimetro è esteso puntualmente per incorporare il canneto lacustre della riserva naturale di Point-à-la-Bise rinaturata a inizio secolo. La zona a navigazione limitata, situata intorno alla riserva naturale di Point-à-la-Bise, è leggermente ampliata per tener conto del numero crescente di uccelli acquatici che vi trovano rifugio. Rimane garantito l'accesso con imbarcazioni alle proprietà dei rivieraschi (perimetro di tipo 2).

6.4.5 N. 120 Pfäffikersee (ZH) – Modifica della zonizzazione e disposizioni sulle zone

Il Cantone ZH segnala che l'attuale suddivisione delle parti non corrisponde alla zonizzazione e alle disposizioni dell'ordinanza cantonale di protezione. Poiché la scheda sulla zona n. 120 Pfäffikersee fa esplicito riferimento all'ordinanza cantonale sulla protezione, le zone e le disposizioni dovrebbero possibilmente coincidere. Il Cantone ZH constata inoltre che la disposizione relativa alla zona II, secondo la quale la pratica del modellismo navale senza motore a benzina è consentita tra il 1° aprile e il 30 settembre nella zona di protezione lacustre VC, lancia un segnale sbagliato e cela potenziali sviluppi indesiderati. A conoscenza del Cantone ZH, attualmente non si fa ricorso a questa disposizione.

Il Cantone ZH chiede di

- a) designare come nuova zona I della riserva d'uccelli acquatici e migratori la zona di protezione lacustre VA contenuta nell'ordinanza cantonale di protezione e di formulare per questa parte un divieto generale di navigazione secondo la seguente proposta;
- b) abrogare nella zona II il permesso di praticare modellismo navale senza motore a benzina nella zona di protezione lacustre VC nel periodo tra il 1° aprile e il 30 settembre.

Proposta di formulazione per la nuova zona I (il testo nuovo è sottolineato):

Vige un divieto generale di navigazione, fatta eccezione per la polizia e le persone incaricate della manutenzione e del controllo delle sponde, dei biotopi e della fauna, nonché per la pesca professionale.

6.4.6 N. 121 Greifensee (ZH) – Modifica della zonizzazione e disposizioni sulle zone

Il Cantone ZH segnala che l'attuale suddivisione delle parti non corrisponde alla zonizzazione e alle disposizioni dell'ordinanza cantonale di protezione. Poiché la scheda sulla zona n. 121 Greifensee fa esplicito riferimento all'ordinanza cantonale sulla protezione, le zone e le disposizioni dovrebbero possibilmente coincidere. Il Cantone ZH constata inoltre che la disposizione relativa alla zona II, secondo la quale la pratica del modellismo navale senza motore a benzina è consentita tra il 1° aprile e il 30 settembre nella zona di protezione lacustre VC, lancia un segnale sbagliato e cela potenziali sviluppi indesiderati. A conoscenza del Cantone ZH, attualmente non si fa ricorso a questa disposizione.

Il Cantone ZH chiede di

- a) designare come nuova zona I della riserva d'uccelli acquatici e migratori la zona di protezione lacustre VA contenuta nell'ordinanza cantonale di protezione e di formulare per questa parte un divieto generale di navigazione secondo la seguente proposta;
- b) abrogare nella zona II il permesso di praticare modellismo navale senza motore a benzina nella zona di protezione lacustre VC nel periodo tra il 1° aprile e il 30 settembre.

Proposta di formulazione per la nuova zona I (il testo nuovo è sottolineato):

Vige un divieto generale di navigazione, fatta eccezione per la polizia e le persone incaricate della manutenzione e del controllo delle sponde, dei biotopi e della fauna, nonché per la pesca professionale.

6.4.7 N. 122 Neeracher Ried (ZH) – Modifica del perimetro e della scheda

Il Cantone ZH segnala che la scheda attuale prevede un divieto di circolazione sulle strade cantonali e sulle ciclopiste ufficiali. Questa circostanza deve essere chiarita. Inoltre il Cantone ZH fa notare che alcune strade rurali confinanti con l'oggetto sono incluse nell'oggetto e altre ne sono escluse. In particolare il sentiero situato a nord-est della riserva d'uccelli acquatici e migratori non rientra nel perimetro ORUAM in corrispondenza delle due zone protette centrali Neeracherried e Neerersee, mentre fa parte del perimetro nel tratto che attraversa il terreno coltivato tra le due zone centrali. Il sentiero di confine dovrebbe essere pertanto tolto dal perimetro dell'ORUAM. Infine è prassi consolidata che sulle strade rurali di collegamento sia consentita la circolazione in bicicletta e non sia obbligatorio condurre i cani al guinzaglio.

Per la riserva d'uccelli acquatici e migratori Neeracher Ried il Cantone ZH chiede di

- a) escludere la strada cantonale e la ciclopista dal perimetro della riserva d'uccelli acquatici e migratori oppure di inserirli nella scheda come deroga secondo la seguente proposta;
- b) escludere dal perimetro della riserva d'uccelli acquatici e migratori il sentiero di confine lungo il bordo orientale della zona IIIa e IIIb sull'intera lunghezza.

Proposta di complemento alla scheda, zona IIIa e IIIb (il nuovo testo è sottolineato):

Vige un divieto generale di navigazione, fatta eccezione per:

- le strade cantonali;
- le ciclopiste lungo le strade cantonali;
- i lavori agricoli e forestali, la manutenzione e il controllo dei biotopi e della fauna e la regolazione degli effettivi tramite la caccia;
- l'accesso allo stand di tiro esclusivamente per gli aventi diritto.

6.4.8 N. 124 Lac de Pérolles (FR) – Modifica del perimetro e disposizioni sulle zone

Il perimetro della riserva l'ORUAM Lac de Pérolles si sovrappone in gran parte a quello della riserva naturale Lac de Pérolles (vedi allegato sovrapposizione riserva ORUAM e riserva naturale). Le misure di protezione vigenti nelle due zone protette non sono invece identiche (vedi «Règlement concernant la réserve naturelle du lac de Pérolles»). Secondo il regolamento della riserva naturale è vietato penetrare nei canneti e nei settori debitamente segnalati. È opportuno aggiungere questa disposizione alla scheda della riserva ORUAM Lac de Pérolles per i motivi seguenti:

- tutti i canneti sono situati sia nella riserva naturale, sia nella riserva ORUAM. Di fatto è dunque vietato penetrare nei canneti;
- il divieto di penetrare nei canneti migliora la tranquillità nelle zone di riposo e di alimentazione dell'avifauna, ciò che corrisponde all'obiettivo di protezione della riserva.

Il Cantone FR propone pertanto di introdurre un nuovo punto nelle «Disposizioni particolari» e più precisamente: «È vietato penetrare nei canneti».

6.4.9 N. 126 Chablais/Lac de Morat (FR) – Modifica del perimetro

All'estremità sud-occidentale del perimetro si trovano una particella in zona edificabile e una già edificata. Il Cantone FR desidera escludere queste due particelle dal perimetro perché non sono compatibili con gli obiettivi di protezione della riserva.

ALLEGATO A PANORAMICA DEI PARTECIPANTI ALL'INDAGINE CONOSCITIVA

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva si sono pronunciate le seguenti autorità, organizzazioni e associazioni:

Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Aargau	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Staatskanzlei des Kantons Bern	Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Regierungskanzlei des Kantons Glarus	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Staatskanzlei des Kantons Zürich
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	

Conferenze e associazioni di Cantoni

Conferenza dei direttori della caccia (CDC)
Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (CCP)
Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)
Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA) / dei servizi dell'agricoltura cantonali (COSAC)

Commissioni federali

Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP)
--

Organizzazioni orientate alla protezione delle risorse naturali

Aqua Viva
Nos Oiseaux
Pro Natura
Protezione Svizzera degli Animali (PSA)
Associazione svizzera per la protezione degli uccelli (ASPU) / BirdLife Svizzera
Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz (ALA)
Stazione ornitologica svizzera
Stiftung für das Tier im Recht
Thurgauer Vogelschutz
WWF Svizzera

Organizzazioni orientate all'utilizzo delle risorse naturali

Aero Club Svizzero
AeroSuisse - associazione mantello dell'aeronautica svizzera
Aqua Nostra Svizzera
CacciaSvizzera
Kitesurfclub Svizzera («Kitegenossen»)
Unione svizzera dei contadini (USC)
Associazione svizzera dei pescatori professionisti (SBFV)
Federazione svizzera di pesca (FSP)
Swissgrid
Swiss Kitesailing Association (SKA)
Associazione svizzera degli aerodromi (ASA)
Verband Thurgauer Landwirtschaft


Altri

Centre Patronal

ALLEGATO B PANORAMICA DELLE PROPOSTE DI ULTERIORI MODIFICHE DELLE ZONE E DELLE SCHEDE


N. 4 FANEL – CHABLAIS DE CUDREFIN, POINTE DE MARIN (BE, FR, VD, NE): MODIFICA DEL PERIMETRO DELLA RISERVA ORUAM D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE

Situazione attuale (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)




Situazione modificata (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)

Zona cerchiata di blu




Data della modifica (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)

La linea nera con bordi blu corrisponde alla nuova struttura di una lunghezza di circa 100 metri progettata dalla DGE Ressources en eau et économie hydraulique.




N. 5 CHEVROUX JUSQU'À PORTALBAN (FR, VD): MODIFICA DEL PERIMETRO DELLA RISERVA ORUAM D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE



Situazione attuale (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)



Situazione modificata (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)
Zona cerchiata di blu




Situazione attuale e proposta di modifica (cerchiata di rosso) per la zona n. 5 (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo)




N. 6 YVONAND JUSQU'À CHEYRES: MODIFICA DELLA ZONIZZAZIONE DELLA RISERVA ORUAM D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE



Situazione attuale [richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud]



Situazione modificata [richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud]




Situazione attuale e proposta di modifica (cerchiata di rosso) per la zona n. 6 (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo)




N. 7 GRANDSON JUSQU'À CHAMPITTET: MODIFICA DELLA ZONIZZAZIONE DELLA RISERVA ORUAM D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE

Situazione attuale (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)




Situazione modificata (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)



N. 114 PLAINE DE L'ORBE (CHAVORNAY JUSQU'À BOCHUZ): MODIFICA DELLA ZONIZZAZIONE E DELLA SCHEDA DELLA RISERVA ORUAM D'IMPORTANZA NAZIONALE


Situazione attuale (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)

OROEM 114, Plaine de l'Orbe: Chavornay jusqu'à Bochuz (VD)



Situazione modificata (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)

OROEM 114, Plaine de l'Orbe: Chavornay jusqu'à Bochuz (VD)



Scheda

ORUAM n. 114 «Plaine de l'Orbe: Chavornay jusqu'à Bochuz»:

proposta di descrizione e zonizzazione (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)

En rouge: modifications

Description de la réserve

La zone protégée est située au sud-ouest d'Yverdon, entre Essert-Pittet et Chavornay. Elle est importante comme lieu de nourriture, de repos et de nidification pour les oiseaux aquatiques et les limicoles.

Objectifs

Conservation de la zone en tant que lieu de nourriture pour les oiseaux d'eau y hivernant, en tant que lieu de repos pour les limicoles **et en tant que biotope important pour les oiseaux nicheurs. Les enjeux de conservation se concentrent dans la partie I du périmètre.**

Dispositions particulières

Partie I

- La chasse est interdite.
- **L'accès motorisé est interdit, sauf pour l'exploitation agricole et forestière ainsi que pour l'entretien et la surveillance de la réserve et de la faune.**
- **L'accès pédestre n'est autorisé que sur les sentiers balisés, sauf pour l'exploitation agricole et forestière ainsi que pour l'entretien et la surveillance de la réserve et de la faune.**
- **Les chiens doivent être tenus en laisse pendant toute l'année. Pour l'exécution de mesures visant la régulation des populations de chevreuils et de sangliers, le Département peut autoriser l'utilisation de chiens de chasse.**
- **La navigation, le camping, la baignade et le modélisme sont interdits, sauf la navigation par la police et les personnes chargées de l'entretien et de la surveillance des biotopes et de la faune.**
- **Les manifestations non liées à l'observation directe du biotope par le public et les feux de camp sont interdites.**


Partie III

- La chasse est interdite.
- **Les chiens doivent être tenus en laisse pendant toute l'année. Pour l'exécution de mesures visant la régulation des populations de chevreuils et de sangliers, le Département peut autoriser l'utilisation de chiens de chasse.**
- **Le survol à basse altitude au moyen d'engins volants de toute nature est interdit, à l'exception des vols liés à l'exploitation des établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, ou à buts scientifiques.**

DESCRIZIONE DELLA NUOVA RISERVA ORUAM D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE N. 11, RISULTANTE DALLA FUSIONE DELLA RISERVA INTERNAZIONALE N. 11 E DELLA RISERVA NAZIONALE N. 116

Situazione attuale (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)

OROEM 11, Versoix jusqu'à Genève (GE) et 116, Mies (VD) / Versoix (GE)




Situation avant révision 2014

Date : 19.09.2014

0 500 1'000 1'500 Mètres


Situazione modificata (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)

OROEM 11, Rive droite du Petit-Lac




Proposition de modifications de limites

Date : 19.09.2014



Dettaglio della modifica (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud)

OROEM 11, Rive droite du Petit-Lac



Proposition de modifications de limites

Date : 19.09.2014



Scheda

Descrizione della nuova riserva ORUAM d'importanza internazionale n. 11, risultante dalla fusione della riserva internazionale n. 11 e della riserva nazionale n. 116 (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra)

11 Rive droite du Petit-Lac (VD et GE)

Importance internationale

Description de la réserve

La réserve s'étend sur la partie occidentale de la rive nord/droite du lac Léman, de l'embouchure du Torry (canton de Vaud) jusqu'à la jetée des Bains des Pâquis (canton de Genève). Les rives sont assez fortement bâties (propriétés, villages, ports). Les profondeurs sont variables, le fond est pierreux ou molassique. La baie des Crénées, bien abritée et peu profonde, est particulièrement riche en habitats lacustres remarquables, importants pour les oiseaux d'eau, y compris la nidification du harle bièvre et du grèbe huppé.

Objectif

Conservation et gestion du site en tant que biotope pour les oiseaux et les mammifères sauvages, et en particulier en tant que lieu de repos, d'alimentation et de nidification pour les oiseaux d'eau.

Zonage (légende pour la carte ci-jointe)

Zone I Chasse et navigation interdite

- Navigation, baignade et autres activités nautiques interdites toute l'année

Zone II Chasse interdite, restriction pour la navigation

Partie vaudoise :


- Navigation, baignade et autres activités nautiques interdites du 1.11-1.3

Partie genevoise :


- Navigation, baignade et autres activités nautiques interdites toute l'année, avec dérogation pour riverains (accès autorisés à la propriété).

Zone III Chasse interdite, pas de restriction pour la navigation, autres dispositions selon annexe 2 OROEM

N. 118 NUOVO RIVE GAUCHE DU PETIT-LAC (richiesta delle Cancellerie dello Stato dei Cantoni di Ginevra e di Vaud)



SCHEDA N. 118 NUOVO RIVE GAUCHE DU PETIT-LAC (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra)



SCHEDA

N. 118 NUOVO RIVE GAUCHE DU PETIT-LAC (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra)

Modifications souhaitées pour la révision OROEM 2014

Description de la réserve OROEM nationale 118 selon modifications souhaitées par le canton de Genève

118 Rive gauche du Petit-Lac (GE)

Importance nationale

Description de la réserve

La réserve est située sur la rive sud du lac Léman entre Cologny et Hermance. Les rives sont assez fortement bâties (propriétés, villages, ports). Les profondeurs sont variables, le fond est pierreux ou molassique.

La lagune et la baie de la Pointe-à-la-Bise, bien abritée et peu profonde, est particulièrement riche en habitats lacustres remarquables, importants pour les oiseaux d'eau, y compris la nidification du harle bièvre, de la Sterne pierregarin, du grèbe huppé et l'hivernage des fuligules (y compris le fuligule nyroca). De très nombreux oiseaux d'eau y passent chaque année l'hiver. Le site est aussi important comme zone de repos pour les limicoles.

Objectif

Conservation et gestion du site en tant que biotope pour les oiseaux et les mammifères sauvages, et en particulier en tant que lieu de repos, d'alimentation et de nidification pour les oiseaux d'eau.

Zonage (légende pour la carte ci-jointe)

Zone I Chasse et navigation interdite

Concerne la zone lacustre A de la réserve naturelle de la Pointe-à-la-Bise (GE)

Modifié, inclut la roselière aquatique et la lagune renaturée au début du siècle.

Zone II Chasse interdite, restriction pour la navigation

Concerne la zone lacustre B de la réserve naturelle de la Pointe-à-la-Bise (GE)

- Navigation, baignade et autres activités nautiques interdites toute l'année, avec dérogation pour riverains.

Nouveau, ne figure pas dans la réserve actuelle.


Zone III Chasse interdite, pas de restriction pour la navigation, autres disposition selon annexe 2 OROEM

Concerne le reste du périmètre

Inchangé.

N.

N. 124 LAC DE PÉROLLES: MODIFICA DEL PERIMETRO E DELLA SCHEDA DELLA RISERVA ORUAM D'IMPORTANZA NAZIONALE (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo)



SCHEDA

N. 124 LAC DE PÉROLLES: MODIFICA DELLA SCHEDA DELLA RISERVA ORUAM D'IMPORTANZA NAZIONALE (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo)

124 Lac de Pérolles (FR)

Importance nationale

En rouge: modification (Eingabe der Staatskanzlei des Kantons Freiburg)

Description de la réserve

Le lac de Pérolles est un petit lac de retenue sur le cours de la Sarine. Suite à l'édification du barrage de la Maigrauge à Fribourg en 1870, les méandres ont peu à peu été comblés par du limon et une roselière s'est formée. Le lac et la roselière sont entourés de falaises de molasse, de forêts de pente, de forêts séchardes et de forêts alluviales ; cette mosaïque de milieux en fait sa richesse. Le lac de Pérolles est une zone alluviale d'importance nationale qui attire des oiseaux nicheurs ainsi qu'un grand nombre d'oiseaux hivernant et de migrateurs.

Objectif

Conservation du site en tant que lieu de repos et d'alimentation pour l'avifaune, en particulier pour les oiseaux d'eau et les limicoles migrateurs et hivernants, et comme biotope diversifié pour les oiseaux nicheurs et les mammifères sauvages.

Dispositions particulières

- La navigation sur le lac de Pérolles est interdite.
- Selon la réglementation cantonale sur la pêche, le lac de Pérolles est ouvert à la pêche depuis la rive seulement et à l'exception des roselières. En amont du pont de Pérolles, la Sarine est ouverte à la pêche.
- **La pénétration humaine est interdite dans les roselières.**

N. 126 CHABLAIS/LAC DE MORAT: MODIFICA DEL PERIMETRO DELLA RISERVA ORUAM D'IMPORTANZA NAZIONALE

Situazione attuale e proposta di modifica (richiesta della Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo)

